

CXXXIV.

TORNATA DI VENERDÌ 20 MAGGIO 1938

ANNO XVI

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CIANO

INDICE

	<i>Pag.</i>	<i>Pag.</i>
Congedi	5154	
Domanda di autorizzazione a procedere (<i>Esame</i>):		
PRESIDENTE	5154	
Disegni di legge (<i>Discussione</i>):		
Norme per l'impianto ed il funzionamento delle centrali del latte	5160	
DURINI	5160	
Unificazione degli enti economici provinciali nel campo dell'agricoltura	5165	
PALERMO	5165	
MICHELINI	5167	
PUTZOLU	5169	
BARALDI	5171	
GIUNTA	5172	
BIGGINI	5174	
BIBOLINI	5175	
ROSSONI, <i>Ministro</i>	5175	
ANGELINI	5176	
Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 marzo 1938-XVI, n. 406, contenente norme concernenti la decisione delle con- troversie sui cottimi nel campo dell'indu- stria	5179	
CLAVENZANI	5179	
Disegni di legge (<i>Approvazione</i>):		
Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1937-XV, n. 1757, che revoca il divieto di inquadramento sindacale delle Casse di risparmio e degli Enti equiparati.	5154	
Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 marzo 1938-XVI, n. 193, concernente l'acquisto, mediante espropriazione, della casa ove Alessandro Manzoni abitò in Mi- lano	5154	
Istituzione del Consiglio Nazionale delle Acca- demie presso la Reale Accademia d'Italia.	5155	
Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 aprile 1938-XVI, n. 376, che dichiara festa nazionale a tutti gli effetti civili il giorno 3 maggio 1938-XVI, e giorni festivi a tutti gli effetti civili il 5 e 9 maggio 1938-XVI, rispettivamente per la Campania, il Lazio e la Toscana	5156	
Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 marzo 1938-XVI, n. 466, concernente proroghe ad alcune disposizioni riguardanti il personale militare della Regia aeronautica.	5156	
Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 marzo 1938-XVI, n. 481, col quale si regolarizza il trattamento economico del per- sonale addetto alla Regia Scuola Archeolo- gica Italiana in Atene	5157	
Modificazione dell'articolo 6 del Regio decreto- legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1513, relativo al riordinamento del Registro Italiano Na- vale ed Aeronautico	5157	
Provvedimenti per il personale di macchina di navi mercantili	5158	
Provvedimenti per la sistemazione dei compendi delle Aziende patrimoniali del Demanio dello Stato	5159	
Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 459, che ha dato esecuzione al Trattato di amicizia, commercio e navigazione, con Protocollo finale e scam- bio di Note: atti stipulati in Bangkok, tra l'Italia ed il Siam, il 3 dicembre 1937.	5181	
Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 marzo 1938-XVI, n. 480, recante norme per l'attuazione del piano di risanamento del Rione Concezione e Porta Carini nella città di Palermo.	5182	
Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 marzo 1938-XVI, n. 465, recante norme relative ai piani particolareggiati ed ai pro- getti esecutivi del piano regolatore di Roma e dell'Esposizione del 1941	5182	
Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 marzo 1938-XVI, n. 279, recante provve- dimenti per la lotta contro le cocciniglie degli agrumi nella campagna agraria 1938	5182	
Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 marzo 1938-XVI, n. 503, recante modi- ficazioni al Regio decreto 15 dicembre 1936-XV, n. 2276, sulla assicurazione obbli- gatoria contro gli infortuni e le malattie professionali	5183	
Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 marzo 1938-XVI, n. 278, recante provve- dimenti per la lotta contro il mal secco degli agrumi in Sicilia nella campagna agra- ria 1937-38	5183	

	Pag.
Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 450, relativo alla posizione di ruolo degli Ammiragli di squadra designati di armata	5183
Limitazione dell'impiego dei metalli di importazione	5183
Inquadramento sindacale degli Enti di diritto pubblico svolgenti attività economiche. . .	5184
Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 502, che rinnova il premio di navigazione per le annate 1937 e 1938	5185
Approvazione del contratto in data 3 marzo 1938-XVI, riguardante la sistemazione dei rapporti tra lo Stato e la signora Porta vedova Zanvettori, relativamente alla Rocca di Gradara	5185
Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 aprile 1938-XVI, n. 482, concernente la prescrizione, come requisito essenziale, per la nomina ad amministratore dei comuni e delle provincie, dello stato di coniugato o di vedovo con prole	5186
Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 febbraio 1938-XVI, n. 246, recante « Disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni »	5186
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1936 al 30 giugno 1937	5186
Saluto al Re Imperatore e al Duce:	
PRESIDENTE	5197
Saluto al Presidente:	
TRAPANI-LOMBARDO	5197
Disegni di legge (Votazione segreta)	
Proroga dei lavori parlamentari:	
PRESIDENTE	5203

La seduta comincia alle 16.

MARCHI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.
(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto un congedo, per ufficio pubblico, gli onorevoli camerati: Di Belsito, di giorni 1; Orsi, di 1; Anitori, di 1;
(Sono concessi).

Domanda di autorizzazione a procedere.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Esame della domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Valery per contravvenzione all'articolo 7 della

legge 4 giugno 1931, n. 660. (*Stampato n. 2212-A*).

La Commissione permanente, nelle sue conclusioni, propone di negare la richiesta autorizzazione a procedere.

Pongo a partito questa proposta.
(È approvata).

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1937-XV, n. 1757, che revoca il divieto di inquadramento sindacale delle Casse di risparmio e degli enti equiparati.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1937-XV, n. 1757, che revoca il divieto di inquadramento sindacale delle Casse di risparmio e degli Enti equiparati. (*Stampato n. 1990-A*).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCHI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 12 agosto 1937-XV, n. 1757, che revoca il divieto di inquadramento sindacale delle Casse di risparmio e degli Enti equiparati ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 marzo 1938-XVI, n. 193, concernente l'acquisto, mediante espropriazione, della casa ove Alessandro Manzoni abitò in Milano.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 marzo 1938-XVI, n. 193, concernente l'acquisto, mediante espropriazione, della casa ove Alessandro Manzoni abitò in Milano. (*Stampato n. 2249-A*).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura nel testo concordato tra Governo e Commissione.

MARCHI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 17 marzo 1938-XVI, n. 193, concernente l'acquisto, mediante espropriazione, della casa ove Alessandro Manzoni abitò in Milano, con la seguente modificazione:

« Dopo l'articolo 3 è aggiunto il seguente articolo 3-bis:

« Gli atti relativi all'esproprio od all'acquisto, da parte della Cassa di Risparmio delle provincie Lombarde, della casa di Alessandro Manzoni, in adempimento del presente decreto-legge, come pure l'atto di assegnazione in perpetuo, della casa stessa, al Centro Nazionale per gli Studi Manzoniani, saranno registrati con l'imposta fissa di registro di lire venti e trascritti con l'imposta fissa ipotecaria di lire venti ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Istituzione del Consiglio Nazionale delle Accademie presso la Reale Accademia d'Italia.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Istituzione del Consiglio Nazionale delle Accademie presso la Reale Accademia d'Italia. (*Stampato* n. 2273-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli. Se ne dia lettura.

MARCHI, *Segretario*, legge:

ART. 1.

È istituito presso la Reale Accademia d'Italia il Consiglio Nazionale delle Accademie, ed è eretto in ente morale.

(*È approvato*).

ART. 2.

Il Consiglio Nazionale delle Accademie è presieduto dal Presidente della Reale Accademia d'Italia ed ha due Vice-Presidenti nominati dal Ministro dell'educazione nazionale per la durata di due anni.

Fanno parte del Consiglio i Presidenti: delle quattro classi della Reale Accademia d'Italia;

della Reale Accademia delle Scienze dell'Istituto di Bologna;

della Reale Accademia della Crusca di Firenze;

della Reale Accademia Economico-Agraria dei Georgofili di Firenze;

del Reale Istituto Lombardo di Scienze e Lettere di Milano;

della Reale Accademia di Scienze, Lettere ed Arti di Modena;

della Società Reale di Napoli;

della Regia Accademia di Scienze, Lettere e Arti di Padova;

della Reale Accademia di Scienze, Lettere e Belle Arti di Palermo;

della Reale Accademia Nazionale dei Lincei di Roma;

della Società Italiana delle Scienze (detta dei XL) di Roma;

della Reale Insigne Accademia di Belle Arti denominata di San Luca di Roma;

della Regia Accademia di Santa Cecilia di Roma;

della Reale Accademia delle Scienze di Torino;

della Reale Accademia d'Agricoltura di Torino;

del Reale Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti di Venezia.

Fanno altresì parte del Consiglio: un rappresentante del Partito Nazionale Fascista, il Presidente della Confederazione Nazionale Fascista Professionisti e Artisti e il Direttore generale delle Accademie e Biblioteche, Affari Generali e Personale.

Il Cancelliere della Reale Accademia d'Italia assumerà le funzioni di Segretario del Consiglio.

(*È approvato*).

ART. 3.

Il Ministro dell'educazione nazionale, sentito il Presidente del Consiglio Nazionale delle Accademie e su proposta di esso, può chiamare a far parte del Consiglio predetto il Presidente di altri istituti di cultura, ed altre personalità eminenti.

(*È approvato*).

ART. 4.

È compito del Consiglio Nazionale delle Accademie di promuovere e coordinare il movimento intellettuale italiano attraverso le attività dei singoli istituti, e di prestare

la collaborazione nazionale alle ricerche e pubblicazioni promosse dall'Unione Accademica Internazionale nell'ordine delle scienze filologiche, archeologiche, storiche, morali, politiche e sociali, in conformità degli statuti della predetta Unione Accademica Internazionale.

Per il raggiungimento dei suoi fini il Consiglio Nazionale delle Accademie può affidare l'esecuzione di particolari studi d'alto interesse nazionale ad uno o più enti culturali i quali, per ragioni di carattere locale o di particolare competenza, presentino maggiore possibilità di condurli a buon fine.

(È approvato).

ART. 5.

L'Unione Accademica Nazionale, istituita ed eretta in ente morale con Regio decreto 18 novembre 1923-II, n. 2895, e coordinata con la istituzione della Reale Accademia d'Italia con Regio decreto-legge 8 aprile 1929-VII, n. 617, è soppressa, e le sue funzioni sono assunte dal Consiglio Nazionale delle Accademie.

(È approvato).

ART. 6.

Il contributo di lire 100,000 stabilito dall'articolo 4 del Regio decreto 18 novembre 1923-II, n. 2895, a favore dell'Unione Accademica Nazionale è devoluto al Consiglio Nazionale delle Accademie.

(È approvato).

ART. 7.

Le spese occorrenti per la convocazione delle adunanze del Consiglio Nazionale delle Accademie saranno a carico dei singoli sodalizi per la parte ad essi rispettivamente spettante.

(È approvato).

ART. 8.

L'anno accademico e quello finanziario del Consiglio Nazionale delle Accademie hanno inizio il 29 ottobre e terminano il 28 ottobre dell'anno successivo.

Il bilancio preventivo e il conto consuntivo del Consiglio sono sottoposti all'approvazione del Ministro per l'educazione nazionale.

(È approvato).

ART. 9.

Il funzionamento interno del Consiglio Nazionale delle Accademie sarà disciplinato da un regolamento che sarà predisposto dal

Consiglio medesimo e sottoposto all'approvazione del Ministro dell'educazione nazionale che lo emanerà con suo provvedimento di concerto col Ministro delle finanze.

(È approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 aprile 1938-XVI, n. 376, che dichiara festa nazionale a tutti gli effetti civili il giorno 3 maggio 1938-XVI, e giorni festivi a tutti gli effetti civili il 5 e 9 maggio 1938-XVI, rispettivamente per la Campania, il Lazio e la Toscana.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 aprile 1938-XVI, n. 376, che dichiara festa nazionale a tutti gli effetti civili il giorno 3 maggio 1938-XVI, e giorni festivi a tutti gli effetti civili il 5 e 9 maggio 1938-XVI, rispettivamente per la Campania, il Lazio e la Toscana. (Stampato n. 2297-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCHI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 25 aprile 1938-XVI, n. 376, che dichiara festa nazionale a tutti gli effetti civili il giorno 3 maggio 1938-XVI, e giorni festivi a tutti gli effetti civili il 5 e 9 maggio 1938-XVI, rispettivamente per la Campania, il Lazio e la Toscana ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 marzo 1938-XVI, n. 466, concernente proroghe ad alcune disposizioni riguardanti il personale militare della Regia aeronautica.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 marzo

1938-XVI, n. 466, concernente proroghe ad alcune disposizioni riguardanti il personale militare della Regia aeronautica. (*Stampato* n. 2298-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCHI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 17 marzo 1938-XVI, n. 466, concernente proroghe ad alcune disposizioni riguardanti il personale militare della Regia aeronautica ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 marzo 1938-XVI, n. 481, col quale si regolarizza il trattamento economico del personale addetto alla Regia Scuola Archeologica Italiana in Atene.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 marzo 1938-XVI, n. 481, col quale si regolarizza il trattamento economico del personale addetto alla Regia Scuola Archeologica Italiana in Atene. (*Stampato* n. 2310-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCHI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 14 marzo 1938-XVI, n. 481, col quale si regolarizza il trattamento economico del personale addetto alla Regia Scuola Archeologica Italiana in Atene ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Modificazione dell'articolo 6 del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1513, relativo al riordinamento del Registro Italiano Navale ed Aeronautico.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Modificazione dell'articolo 6 del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1513, relativo al riordinamento del Registro Italiano Navale ed Aeronautico. (*Stampato* n. 2229-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCHI, *Segretario*, legge:

« L'articolo 6 del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1513, convertito nella legge 25 marzo 1937-XV, n. 667, è abrogato e sostituito dal seguente:

« La classificazione dell'Istituto, oltre i casi previsti dalla legislazione sui « Provvedimenti a favore della Marina mercantile » o da altre leggi speciali, è obbligatoria:

a) per le navi e i galleggianti abilitati o che chiedano l'abilitazione al trasporto di passeggeri in navigazione marittima, eccettuati quelli aventi la stazza lorda uguale o inferiore a 25 tonnellate abilitati o che chiedano l'abilitazione al trasporto di passeggeri in acque tranquille (porti, canali, estuari, lagune, golfi, determinati dall'Amministrazione centrale della Marina mercantile e, nell'Africa Italiana, dal Ministero dell'Africa Italiana);

b) per le navi abilitate o che chiedano l'abilitazione al trasporto di passeggeri in servizio di navigazione interna;

c) per le navi adibite a servizi sovvenzionati in navigazione marittima;

d) per le navi e i galleggianti destinati al servizio di salvataggio ed al rimorchio in alto mare, al di là di 6 miglia dalla costa;

e) per le navi e i galleggianti che posseggano o intendano procurarsi la classificazione presso istituti stranieri;

f) per le navi adibite a viaggi oltre lo Stretto di Gibilterra o del Canale di Suez. Nel caso di navi nazionali iscritte nelle matricole dei porti coloniali: se dell'Eritrea, quando adibite a viaggi oltre lo Stretto di Gibilterra oppure di Bab el Mandeb; se della Somalia, quando adibite a viaggi oltre Suez,

oppure il Canale di Mozambico lungo la costa africana, ed oltre Mokalla lungo la costa arabica.

« La costruzione di navi e di galleggianti di cui al comma *a*) del presente articolo commessa da nazionali, qualunque sia la località in cui la costruzione stessa è effettuata, e quella delle navi e dei galleggianti di cui ai commi *c*), *d*), *f*), se effettuata in Italia, è sottoposta alla sorveglianza dell'Istituto.

« La sorveglianza di costruzione da parte dell'Istituto è parimenti obbligatoria per i bastimenti a propulsione meccanica destinati al trasporto passeggeri in servizi di navigazione interna sovvenzionati.

« Le navi e i galleggianti per i quali è obbligatoria la classifica, debbono, quando in esercizio, avere il certificato di classe in regolare corso di validità.

« Il Ministero delle comunicazioni (Ispettorato generale ferrovie, tramvie ed automobili) cui compete la concessione dei servizi pubblici regolari in navigazione interna nel Regno e la sorveglianza sul loro esercizio, provvede, a mezzo dei suoi funzionari, a quelle visite e verifiche che interessano l'osservanza degli obblighi di concessione e la buona esecuzione dei servizi medesimi.

« La visita di collaudo dei motoscafi e dei motori fuori bordo agli effetti di stabilire la potenza tassabile dei motori e ad ogni altro effetto di legge, rimane affidata ai funzionari tecnici dell'Ispettorato generale ferrovie, tramvie ed automobili.

« La concessione dei servizi pubblici di navigazione interna nelle Colonie, la sorveglianza sul loro esercizio, come pure la visita di collaudo dei motoscafi e dei motori fuori bordo, è di competenza dei singoli governi, che vi provvederanno a mezzo dei loro organi ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Provvedimenti per il personale di macchina di navi mercantili.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Provvedimenti per il personale di macchina di navi mercantili. (*Stampato* n. 2237-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli. Se ne dia lettura.

MARCHI, Segretario, legge:

ART. 1.

Il diplomato macchinista navale, che abbia compiuto soltanto due anni di navigazione in servizio di macchina oppure un anno di navigazione in tale servizio ed un anno di lavoro a fare o riparare apparati motori presso gli stabilimenti e le officine meccaniche all'uopo riconosciute, può essere autorizzato ad imbarcare su navi mercantili in qualità di terzo ufficiale macchinista.

(È approvato).

ART. 2.

Il Ministro delle comunicazioni, quando le esigenze della navigazione e dell'industria peschereccia lo giustifichino, può consentire, per il periodo di tre anni a partire dal giorno dell'andata in vigore della presente legge:

1°) che i motoristi navali di 1ª classe, di cui all'articolo 11 della legge 20 giugno 1935, n. 1320, conducano motori di potenza superiore ai 400, ma non agli 800 cavalli-asse installati come unico mezzo di propulsione su navi adibite al trasporto di merci o alla pesca o al rimorchio, nonchè motori a combustione interna o a scoppio di potenza superiore ai 200, ma non ai 400 cavalli-asse installati su navi di cui al penultimo comma del citato articolo 11;

2°) che i motoristi navali di 2ª classe, di cui all'articolo 12 della stessa legge 20 giugno 1935, n. 1320, conducano motori a combustione interna di potenza superiore ai 200, ma non ai 400 cavalli-asse installati su velieri come mezzo di propulsione ausiliaria, oppure motori a combustione interna od a scoppio di potenza superiore ai 100, ma non ai 250 cavalli-asse installati come unico mezzo di propulsione su navi o galleggianti adibiti al trasporto di merci per navigazione costiera entro i limiti dei compartimenti marittimi adiacenti a quello di iscrizione della nave o del galleggiante, nonchè su navi e galleggianti adibiti alla pesca.

(È approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Provvedimenti per la sistemazione dei compendi delle Aziende patrimoniali del Demanio dello Stato.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Provvedimenti per la sistemazione dei compendi delle Aziende patrimoniali del demanio dello Stato. (*Stampato* n. 2246-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli. Se ne dia lettura.

MARCHI, *Segretario*, legge:

ART. 1.

Sono dichiarate di pubblica utilità le opere occorrenti all'integrazione, allo sviluppo, al miglioramento dei compendi costituenti le Aziende patrimoniali del demanio dello Stato, con le connesse e dipendenti attività termali ed industriali e relativi impianti.

Ai fini del precedente comma è autorizzata, per un periodo di anni dieci a decorrere dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*, l'espropriazione, con le norme della legge stessa, dei terreni e dei fabbricati occorrenti per le dette opere nei Comuni ove si trovano i compendi demaniali, ed in quelli limitrofi.

Eguale facoltà si intende estesa alle espropriazioni per le opere occorrenti per l'aumento, la protezione, l'utilizzazione delle sorgenti di acque minerali e potabili, per la sistemazione dei serbatoi e delle condutture, e per quanto altro occorra ad assicurare le sufficienti disponibilità delle acque stesse.

Rientrano nei fini di cui al primo comma la costruzione e l'ampliamento di edifici e di stabilimenti termali ed industriali, l'ampliamento e la sistemazione della viabilità, dei parchi, dei giardini e dei vivai, e le opere in genere di abbellimento e di esercizio destinate a favorire il movimento turistico nei compendi demaniali.

(*È approvato*).

ART. 2.

Il Ministero delle finanze, di concerto col Ministero della cultura popolare, provvederà alla preventiva formazione di piani di massima in corrispondenza delle opere, degli

ampliamenti e delle sistemazioni di cui è prevista la necessità o la esecuzione.

Tali piani, e le eventuali revisioni, saranno approvati con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto col Ministro delle finanze, e saranno pubblicati nel foglio degli annunzi legali della Provincia e, per estratto, nell'albo dei Comuni, almeno sei mesi prima del provvedimento che pronuncia sugli espropri, con indicazione particolareggiata e descrittiva dei beni da espropriare.

(*È approvato*).

ART. 3.

Per la espropriazione dei fondi rustici la indennità sarà determinata in base al valore venale.

Per la espropriazione dei fabbricati la indennità sarà determinata sulla media del valore venale e dell'imponibile netto catastale alla data di pubblicazione della presente legge, capitalizzato ad un tasso dal 3.50 per cento al 7 per cento, a seconda delle condizioni del fabbricato e della località.

Non sono dovuti compensi, indennità e corrispettivi, per la risoluzione dei contratti di locazione causata dalle espropriazioni.

(*È approvato*).

ART. 4.

Le stime compilate dagli Uffici tecnici erariali allo scopo di determinare le indennità di espropriazione equivalgono per tutti gli effetti dell'articolo 48 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, alla perizia di cui al precedente articolo 32.

Prima della presa di possesso sarà redatto, in contraddittorio con gli espropriati, un preciso stato di consistenza degli immobili.

Il Prefetto, ricevute le relazioni di stima, emanerà i provvedimenti previsti dall'articolo 48 della legge stessa.

(*È approvato*).

ART. 5.

Nei trenta giorni successivi alla notificazione del decreto di espropriazione i proprietari possono impugnare la indennità fissata, qualunque sia il suo ammontare, con citazione innanzi al Tribunale nella cui giurisdizione si trovano i beni espropriati o la maggior parte di essi.

Il Tribunale giudica con l'intervento di due esperti che fanno parte del Collegio. Uno degli esperti è scelto dal Prefetto fra gli ingegneri dei corpi tecnici dell'Amministrazione dello Stato che abbiano la residenza

nella provincia in cui ha sede il Tribunale; l'altro è scelto dal presidente del Collegio.

Gli esperti, quando sono chiamati ad esercitare le loro funzioni, prestano giuramento innanzi al presidente del Collegio con la formula seguente: « Giuro di adempiere con coscienza e diligenza e nel solo interesse della giustizia i doveri dell'ufficio che mi viene affidato ». Ad essi è applicabile, qualora senza giustificato motivo non intervengano alle udienze, la disposizione dell'articolo 32, comma 2, del Regio decreto 21 maggio 1934, n. 1073.

Ai componenti del Collegio è dovuta una indennità di lire cinquanta per ogni giorno in cui esercitano le loro funzioni. Le indennità sono liquidate nella sentenza definitiva e pagate dall'Amministrazione delle finanze, salvo rimborso totale o parziale a carico dell'altra parte, se questa sia stata condannata totalmente o parzialmente nelle spese del giudizio.

(È approvato).

ART. 6.

La Corte di appello, quando giudica nelle cause indicate dall'articolo precedente, è composta del presidente e di due consiglieri, con l'intervento di due esperti, i quali fanno parte del Collegio. Uno degli esperti è scelto dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici tra gli ingegneri dei corpi tecnici dell'Amministrazione dello Stato che abbiano la loro residenza nella sede della Corte d'appello od in una località prossima; l'altro è scelto dal presidente del Collegio.

Non possono essere scelti come esperti nel giudizio di appello coloro che abbiano funzionato in tale qualità nel giudizio di primo grado.

Si applicano le norme dei commi 3 e 4 dell'articolo precedente.

(È approvato).

ART. 7.

Per l'astensione e la ricusazione degli esperti si osservano le disposizioni del Codice di procedura civile. Sulle domande relative decide il Collegio, composto di soli magistrati, con provvedimento non soggetto a impugnazione.

(È approvato).

ART. 8.

Quando, in seguito a ricorso per Cassazione, la sentenza sia cassata, il giudice al quale la causa è rinviata deve in ogni caso uniformarsi

alla decisione della Corte di cassazione sul punto di diritto sul quale ha pronunciato.

(È approvato).

ART. 9.

Il Collegio, qualora occorra procedere a rilevazione di fatto, vi provvede a mezzo di uno o più dei suoi componenti, salvo che, trattandosi di accertamenti di carattere tecnico, ritenga necessario affidare l'incarico ad un perito estraneo al Collegio.

L'incarico al perito è dato con ordinanza del presidente, nella quale devono essere specificati gli accertamenti da compiersi e, ove occorra, i quesiti ai quali deve rispondere, nonchè il termine per la presentazione in iscritto della relazione.

Anche quando, ai sensi del comma 1º, il Collegio ritenga di procedere alle rilevazioni di fatto per mezzo di uno o più dei suoi componenti, il presidente provvede con ordinanza nella quale devono essere specificati gli accertamenti da farsi ed il termine in cui deve essere presentato in cancelleria, per rimanere a disposizione delle parti, il processo verbale relativo agli accertamenti eseguiti. Qualora gli accertamenti abbiano luogo all'udienza, se ne fa constare il risultato nel processo verbale dell'udienza.

Gli onorari del perito sono liquidati dal presidente del Collegio con provvedimento non soggetto a impugnazione.

(È approvato).

ART. 10.

Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e modificative, sulle espropriazioni per cause di pubblica utilità.

(È approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Norme per l'impianto ed il funzionamento delle centrali del latte.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Norme per l'impianto ed il funzionamento delle centrali del latte. (Stampato n. 2248-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

È iscritto a parlare l'onorevole camerata Durini. Ne ha facoltà.

DURINI. La istituzione delle Centrali del latte in Italia risale al 1930, successiva-

mente alla emanazione del noto decreto sulla produzione e vendita del latte alimentare.

L'esperienza fatta ha dimostrato la necessità di pervenire ad una migliore disciplina di questi organismi i quali per la loro funzione eminentemente di carattere pubblico devono essere sottratti alla speculazione. Già la Corporazione e il Comitato Corporativo centrale si occuparono della questione e pervennero a fissare alcuni punti di notevolissima importanza in ordine alla loro possibilità di funzionamento ed alla natura dell'Ente gestore. Fu adottato un sano e opportuno criterio limitativo delle Centrali, per evitare che esse sorgessero in zone ove il ristretto consumo ne renderebbe antieconomica la gestione quando non venisse portato uno sproporzionato aumento sul prezzo del latte a danno dei consumatori. Fu pure accettato il criterio della gestione corporativa, non nel senso che sia la corporazione a dover gestire tale organismo, ma nel senso che le categorie interessate debbano essere responsabili della gestione, evitando ogni fine di lucro ed ottenendo, l'apporto concreto delle varie competenze, a beneficio della salute pubblica e dei consumatori.

Il provvedimento di legge ora sottoposto alla Camera si ispira ai voti formulati dalla Corporazione e approvati dal Comitato Corporativo Centrale.

Alcuni punti ci sembrano di notevole importanza e merita di essere brevemente illustrata la loro portata pratica.

« Nuove Centrali non potranno essere costituite che nei Comuni singoli, o riuniti in Consorzi, nei quali il consumo non sia inferiore ai 100 ettolitri giornalieri. È prescritto il nulla osta ministeriale e l'autorizzazione del Prefetto della provincia ». Potrebbe sembrare che la legge si disinteressi dei centri minori, ma per questi evidentemente è la unitaria disciplina dei produttori e dei rivenditori che deve intervenire a salvaguardare gli interessi superiori della salute pubblica e quelli dei consumatori.

Del resto in numerosi centri sono già in atto organizzazioni create volontariamente dagli agricoltori, che disciplinano la raccolta del latte e la sua immissione nei centri di consumo, evitando quei passaggi di mano, che non consentono l'individuazione della provenienza e rappresentano una notevole causa di incremento del prezzo al consumo. Comunque sia, l'istituzione di nuove centrali è dunque legislativamente sottoposta a norme sicure, sia in ordine alla entità del consumo, e quindi alla convenienza econo-

mica della istituzione stessa, che in ordine al piano esecutivo. Il nulla osta ministeriale è realizzato attraverso una Commissione consultiva che valuta le condizioni locali della produzione e del consumo nonché la consistenza dell'Ente. L'autorizzazione prefettizia riguarda il concretamento della costituzione delle centrali, e poi l'esame della parte esecutiva (impianti, piano finanziario, personale, ecc.), e questo doppio vaglio sembra quanto mai opportuno e logico.

Secondo punto importante è la costituzione dei Consorzi di categoria cui deve affidarsi obbligatoriamente da parte dei comuni l'esercizio delle centrali. Nei Consorzi, le varie categorie partecipano in proporzione alla importanza del loro apporto — inteso, vogliamo credere — nel senso degli interessi della produzione e della distribuzione. Verranno in ogni caso decisamente scartate le società a carattere speculativo, mentre la gestione comunale diretta delle centrali è ammessa solo in via eccezionale. Criterio veramente innovatore questo, nel campo del diritto pubblico, che si potrebbe estendere ad altri organi che interessano la produzione e il consumo, organi sui quali i comuni debbono bensì esercitare una precisa funzione di vigilanza e controllo, ma mai, come purtroppo è avvenuto ed avviene tuttora, servirsene a scopi fiscali.

La nuova legge viene pure a porre termine a ogni discussione circa l'approvvigionamento delle centrali. È sancito il principio che la zona di rifornimento debba essere la più vicina al centro.

La pastorizzazione non può, nè deve trascurare la freschezza del latte e si sa che i lunghi trasporti sono in opposizione con questa importantissima dote e con le effettive possibilità di conservazione, nonostante l'obbligo del preventivo raffreddamento. L'ambito perimetrale di pertinenza della centrale viene fissato con criteri tecnici, poichè il Prefetto sente il parere dell'Ispettorato agricolo provinciale. Le zone di rifornimento sono soggette naturalmente a variazioni, in relazione alla entità della produzione e del consumo. Solo nei casi in cui la produzione della zona fissata non sia sufficiente al rifornimento del centro, l'amministrazione della centrale può essere autorizzata dal prefetto ad introdurre latte di diversa provenienza « purchè prodotto da vaccherie autorizzate ».

In effetti è avvenuto per il rifornimento di alcune centrali che mentre si prescrivevano le norme più draconiane ai produttori

della zona di normale rifornimento, si trascurava la qualità del latte destinato ad integrarla, quando essa risultava insufficiente. Le organizzazioni sindacali degli agricoltori avevano proposto che in questi casi le centrali dessero la responsabilità dell'approvvigionamento agli stessi Consorzi loro fornitori, i quali possono mettersi in contatto con l'organizzazione corrispondente di altre provincie per ottenerne la garanzia di provenienza ed evitare nel contempo speculazioni a danno della Centrale e degli agricoltori.

Il provvedimento non tocca la situazione di diritto esistente in alcune città ove si procedette alla costituzione delle centrali attraverso convenzioni che hanno ancora lunghi anni di durata. Ma è raccomandabile che le organizzazioni sindacali esaminino le situazioni esistenti e riescano ad ottenere una loro armonizzazione con le disposizioni contemplate nella legge oggi in discussione alla Camera.

Essa costituisce veramente un passo decisivo verso la disciplina di questi organismi e mostra chiaramente l'utilità del lavoro delle corporazioni che con l'apporto delle esperienze e delle competenze dei membri appartenenti alle varie categorie interessate al problema, hanno potuto indicare le norme migliori per giungere alla soluzione più conforme agli interessi generali del Paese.

È da augurarsi che sia intanto intensificata l'azione organizzativa della produzione e della distribuzione, nei centri ove non sia possibile e conveniente istituire le centrali.

Gli stessi criteri organizzativi che presiedono al funzionamento di queste dovrebbero in sostanza presiedere anche alla disciplina degli approvvigionamenti del latte alimentare in tali centri. In altre parole si dovrebbe affidare ai produttori della zona viciniora, uniti in Consorzio, la responsabilità degli approvvigionamenti così disciplinati compensata dal diritto di esclusività del rifornimento. In questo modo si raggiungerebbe quel miglioramento della produzione che è destinato ad avvantaggiare l'igiene e l'interesse del pubblico, rendendo superflua la costosa attrezzatura della pastorizzazione.

Poichè i centri in cui il consumo quotidiano del latte non raggiunge i 100 ettolitri, assorbono una notevole parte della popolazione italiana, è giusto preoccuparsi della sistemazione del loro rifornimento ora che si è sistemato legislativamente il funzionamento delle centrali. (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli. Se ne dia lettura.

MARCHI, *Segretario*, legge:

ART. 1.

Nei Comuni, siano essi isolati o riuniti in consorzio, per i quali sia dimostrato un consumo giornaliero di latte alimentare non inferiore ai cento ettolitri, possono essere istituite, col nome di «centrali del latte», speciali organizzazioni intese a raccogliere il latte destinato localmente al consumo diretto, ad assicurarne la genuinità, a sottoporlo ad un trattamento che ne garantisca la salubrità, ed a condizionarlo per la vendita al consumatore in modo da escludere ogni manomissione e contaminazione.

(*È approvato*).

ART. 2.

Le «centrali del latte» sono istituite e gestite nel prevalente interesse dell'igiene e della salute pubblica.

La loro istituzione — sulla richiesta del Comune o dei Comuni interessati — è subordinata ad apposito «nulla osta» del Ministero dell'interno, che lo rilascia, di concerto con quello dell'agricoltura e foreste e con quello delle corporazioni, sentito il parere della Commissione consultiva di cui al successivo articolo 10.

(*È approvato*).

ART. 3.

Il parere della Commissione, previsto dall'articolo precedente, è dato sia sotto l'aspetto igienico-sanitario, sia sotto l'aspetto economico e tecnico, tenendo presenti in particolar modo le condizioni locali della produzione e del consumo del latte, nonchè i mezzi che l'Ente richiedente si propone d'impiegare per la raccolta, il trattamento igienico e la distribuzione del latte.

(*È approvato*).

ART. 4.

Intervenuto il «nulla osta» ministeriale, di cui all'articolo 2, l'autorizzazione all'impianto ed esercizio della «centrale del latte» è rilasciata dal Prefetto della Provincia, sentito il parere del Consiglio provinciale di sanità, su domanda presentata dal Comune o Consorzio di Comuni, corredata:

a) del progetto esecutivo della «centrale»;

b) del piano finanziario di impianto e di gestione;

c) del regolamento organico del personale e di quello di esercizio.

Il Prefetto con lo stesso provvedimento, col quale concede l'autorizzazione, approva anche il progetto di cui alla lettera a), sentito l'ufficio del Genio civile, ed osservate le disposizioni contenute nell'articolo 228 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

Quando per la esecuzione delle opere progettate si rendono necessarie espropriazioni di beni immobili o di diritti relativi ad immobili, ai sensi della legge 25 giugno 1865, n. 2359, l'approvazione del progetto, osservate le disposizioni degli articoli 4 e 5 della citata legge, equivale a dichiarazione di pubblica utilità.

Contro il provvedimento del Prefetto che nega l'autorizzazione, è ammesso ricorso al Ministro dell'interno, che decide sentita la Commissione centrale, di cui al seguente articolo 10.

(È approvato).

ART. 5.

Il Comune o il Consorzio di Comuni, che abbia ottenuto l'autorizzazione all'impianto ed esercizio della « centrale del latte », salvo il caso previsto dal penultimo comma del presente articolo, deve, in base ad apposita convenzione, concedere l'impianto e l'esercizio a Consorzi di categoria, volontariamente costituiti fra agricoltori, commercianti ed industriali, d'intesa fra le rispettive organizzazioni, funzionanti a norma dell'articolo 10 della legge 16 giugno 1932, n. 834, e del Regio decreto-legge 16 aprile 1936, n. 1296.

In caso di rinuncia esplicita di una delle categorie interessate a far parte del Consorzio, questo potrà essere costituito fra le rimanenti categorie.

La convenzione di cui al primo comma del presente articolo, della quale deve far parte integrante lo statuto del Consorzio di categoria deliberato dal Comune o Consorzio di Comuni, deve essere sottoposta all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, che decide sentito il Consiglio provinciale di sanità. Inoltre la convenzione è soggetta alla omologazione del Ministro dell'interno, d'intesa con quelli dell'agricoltura e foreste e delle corporazioni, sentita la Commissione consultiva di cui al seguente articolo 10.

Nel caso in cui la concessione al Consorzio di categoria non potesse essere effettuata per

mancata costituzione del Consorzio stesso o per mancato accordo sui termini della convenzione regolatrice, il Comune o il Consorzio di Comuni potrà, in via eccezionale, provvedere direttamente all'impianto ed all'esercizio della « centrale ».

La deliberazione relativa è soggetta all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa e alla omologazione ministeriale, a norma del terz'ultimo comma del presente articolo.

(È approvato).

ART. 6.

Lo statuto dei consorzi di categorie deve determinare le proporzioni nelle quali ciascuna delle categorie interessate potrà ad essi partecipare, tenuto conto dell'importanza dell'apporto rappresentato da ogni categoria.

In esso dovranno essere inserite apposite norme dirette ad impedire che, mediante cessioni di azioni o con altro mezzo, vengano alterate le proporzioni statutarie fissate.

Di tali consorzi di categorie possono essere chiamati a far parte anche enti pubblici finanziatori, con le modalità che saranno volta per volta stabilite dal Ministro dell'interno, d'intesa con quelli dell'agricoltura e foreste e delle corporazioni.

ART. 7.

Alle sedute dei Consigli di amministrazione dei Consorzi, di cui all'articolo precedente, può assistere, senza diritto di voto, un rappresentante dell'Ente concedente, regolarmente nominato.

(È approvato).

ART. 8.

Il prezzo di vendita del latte trattato dalla « centrale », è fissato dal Comune o Consorzio di Comuni, d'accordo con gli organi competenti per la determinazione dei prezzi dei generi alimentari.

(È approvato).

ART. 9.

Nel caso di esercizio della « centrale » per concessione, nella relativa convenzione deve essere inserita apposita clausola, che preveda la facoltà del Comune o del Consorzio dei Comuni di rivedere, d'accordo con gli organi competenti, di cui all'articolo 8, i prezzi di vendita del latte al consumatore, in funzione della revisione dei vari fattori del costo.

(È approvato).

ART. 10.

Per l'esame delle questioni relative alla produzione ed alla vendita del latte destinato al consumo diretto, nonché all'impianto ed all'esercizio delle « centrali del latte », è costituita presso il Ministero dell'interno una Commissione consultiva composta:

a) del Direttore generale dell'Amministrazione civile, presidente;

b) del Direttore generale della sanità pubblica;

c) del Direttore generale dell'agricoltura;

d) del Direttore generale del commercio;

e) del Vice-presidente della Corporazione della zootecnia e della pesca;

f) di un rappresentante di ciascuna delle Confederazioni fasciste degli agricoltori, degli industriali e dei commercianti;

g) di un rappresentante di ciascuna delle Confederazioni fasciste dei lavoratori dell'agricoltura, dell'industria e del commercio;

h) di un rappresentante dell'Ente nazionale fascista della cooperazione.

Per i componenti di cui alle lettere e) f) g) ed h) sarà designato anche un supplente per partecipare alle riunioni, in caso di assenza o impedimento del titolare.

Un funzionario del Ministero dell'interno è incaricato delle funzioni di segretario della Commissione.

(È approvato).

ART. 11.

Nel Comune o nel Consorzio di Comuni, autorizzato all'impianto della « centrale del latte », il Prefetto, sentito l'Ispettore provinciale agrario, sulla proposta del Podestà o del Presidente del Consorzio, fissa, con proprio decreto, il perimetro della zona di produzione di pertinenza della « centrale », in relazione al fabbisogno della popolazione.

Le « centrali » sono obbligate a rifornirsi del latte, ad esse occorrente, presso tutti i produttori della zona, senza esclusioni che non siano giustificate da ragioni igieniche o tecniche.

Il Prefetto, a termine di ogni anno, o anche prima, in caso di variazione sopraggiunta nella entità della produzione o del consumo, può variare la estensione della zona di produzione.

(È approvato).

ART. 12.

Quando il latte trattato dalla « centrale » e proveniente dalla zona di pertinenza, di cui all'articolo 11, risulti insufficiente a coprire il consumo locale, l'amministrazione della « centrale » può essere autorizzata dal Prefetto ad introdurre latte di diversa provenienza, purchè prodotto da vaccherie autorizzate.

(È approvato).

ART. 13.

Nei Comuni dove esiste la « centrale », il Prefetto, su proposta del Podestà o del Presidente del Consorzio, determina con suo decreto il perimetro della zona urbana, entro la quale è vietata la introduzione e la vendita del latte, che non sia di pertinenza della « centrale », ad eccezione del latte crudo, di cui sia stata dal Podestà, con l'assenso del Prefetto, autorizzata la vendita, e di quello di produzione di istituti pubblici a carattere assistenziale, ad essi destinato.

Gl'industriali che, per la lavorazione negli stabilimenti compresi nella zona predetta, hanno bisogno di latte industriale, ove non potessero esserne provvisti dalla « centrale », possono essere autorizzati dal Podestà all'acquisto diretto dai produttori.

(È approvato).

ART. 14.

Il latte lavorato dalle « centrali » deve essere posto in vendita o comunque consegnato ai consumatori in recipienti a chiusura ermetica che garantisca da facili manomissioni il contenuto, e che sia munita dei necessari contrassegni attestanti la provenienza del latte.

(È approvato).

ART. 15.

La vigilanza sanitaria ed il controllo di tutte le operazioni tecniche, che si compiono nelle « centrali », spettano al Comune, il quale vi provvede con proprio personale idoneo, in base a norme deliberate dal Podestà ed approvate dal Prefetto, sentito il Consiglio provinciale di sanità. Restano salve, in ogni caso, le attribuzioni in materia dell'ufficiale sanitario.

Le spese di tale vigilanza e controllo sono a carico del concessionario.

(È approvato).

ART. 16.

Salvo che il fatto costituisca reato più grave, i contravventori alle disposizioni degli articoli 13 e 14 della presente legge sono puniti con l'ammenda fino a lire duemila.

Indipendentemente dall'azione penale, il Prefetto, nei casi di particolare gravità, può ordinare anche la chiusura temporanea o definitiva della « centrale », adottando, nel contempo, i provvedimenti che crederà necessari per assicurare la continuità della provvista e della somministrazione del latte alla popolazione.

Contro il provvedimento del Prefetto è ammesso il ricorso al Ministro dell'interno, che decide sentita la Commissione di cui al precedente articolo 10.

(È approvato).

ART. 17.

Le « centrali del latte », già in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge, saranno sottoposte alle disposizioni della legge stessa alla scadenza delle concessioni in corso, salvo per ciò che riguarda le norme di carattere igienico-sanitario, le quali hanno immediata applicazione.

(È approvato).

ART. 18.

È abrogata ogni disposizione contraria o incompatibile con le norme della presente legge che, salvo il disposto del precedente articolo, entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

(È approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Unificazione degli enti economici provinciali nel campo dell'agricoltura.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Unificazione degli enti economici provinciali nel campo dell'agricoltura. (*Stampato* n. 2226-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

È iscritto a parlare l'onorevole camerata Palermo. Ne ha facoltà.

PALERMO. Onorevoli Camerati, il disegno di legge sulla unificazione degli Enti economici provinciali nel campo dell'agri-

coltura, che oggi siamo chiamati ad esaminare ed approvare, ha una straordinaria importanza per l'organizzazione economica dell'agricoltura e per tutto il complesso della produzione dal punto di vista nazionale.

L'organizzazione unitaria della produzione agricola per una più rigida disciplina, per un più razionale miglioramento, per un più oculato controllo, per una più valida difesa non è soltanto un interesse di categoria, perchè la produzione è un patrimonio nazionale e la sua difesa è un interesse generale che si risolve in un vantaggio per tutto il Paese.

Il Regime Fascista alle benemerenze acquistate per l'opera svolta onde mettere il territorio nazionale in condizioni di maggiore produttività, aggiunge quella per l'azione compiuta per il perfezionamento della attrezzatura economica, non ancora efficiente, nel settore della produzione agricola.

Il Ministro Rossoni che, attuando le alte direttive del Duce, ha con passione, genialità e costanza affrontato questi problemi ardui e difficili, dopo la salda organizzazione e tutela data ai nostri prodotti attraverso gli ammassi e le vendite collettive, ha voluto coordinare i vari organismi economici dell'agricoltura.

Invece di tanti enti quanti sono i singoli e vari settori di attività: un unico Consorzio Provinciale che raggruppi gli attuali enti per la olivicoltura, la viticoltura, la orto-florofrutticoltura e così di seguito. Consorzio retto da un'unica direttiva e da un unico comando così da garantire il più agile svolgimento di un'azione che esige unità di indirizzo, prontezza di esecuzione e continuità di controllo.

Questa nuova organizzazione, geniale quanto logica, darà alle Corporazioni un utile strumento per la preparazione e precisazione di quei piani della produzione nei quali si svilupperà la gara di capacità delle forze produttive della Nazione.

D'altronde, mentre è certo che non si può concepire una autarchia senza unità, si deve convenire che in un regime come il nostro in cui tutto è sottoposto ad una dinamica perfezionatrice non possono rimanere fermi ed inalterati gli istituti economici, che invece debbono evolversi per adeguarsi alle esigenze pratiche e per assicurare alla loro azione il più largo e più soddisfacente risultato produttivo ed economico.

Il problema di un indirizzo unitario è stato inteso dai rurali italiani.

Come nel luglio scorso affermava l'onorevole Rossoni, nella intervista concessa a

« Il Popolo d'Italia », in nessuna epoca ed in nessun ambiente politico gli uomini della campagna hanno mai vissuto più intensamente la vita politica, non hanno cioè mai sentito e capito così profondamente lo Stato.

Da questo sentimento, da questa comprensione nasce la loro fiducia nella politica svolta dal Regime per valorizzare il lavoro agricolo attraverso la difesa dei prodotti, la loro fiducia nella nuova politica agraria dei Consorzi e degli ammassi che non ha precedenti in nessun paese e in nessun sistema sociale.

Come ha molto opportunamente precisato il Ministro: l'ammasso, specie quello del grano, che è economico e politico insieme, è stato una rivelazione per il mondo agrario ed ha costituito un esempio ed una garanzia per il Regime.

Un indirizzo unitario e coordinatore di tutta la produzione agricola è indispensabile per potere assicurare una convenienza economica alle varie produzioni e di conseguenza stabilizzare i prezzi dei prodotti agricoli per poi poter fissare, sia pure con una certa elasticità, un programma nazionale che disciplini la produzione agricola nei vari settori.

Per potere conseguire questo programma d'azione era indispensabile provvedere alla disciplina della vendita e del collocamento dei prodotti agricoli. E questa disciplina poteva raggiungersi solo con il procedere alla unificazione ed al coordinamento degli enti economici che attualmente esistono nel settore agricolo.

Un solo ente economico provinciale che deve vivere, operare e agire parallelamente all'azione che esplicano gli organi sindacali agricoli provinciali per dare con la disciplina totalitaria della produzione agricola un termine al danno della aleatorietà dei prezzi, che è stata sempre la rovina della agricoltura ed un inizio ad un sistema economico che assicuri un costante, continuo, sicuro, equo guadagno a coloro che dedicano le loro fatiche alla agricoltura. Un sistema che dia la sicurezza, la tranquillità e la continuità di lavoro al mondo agricolo.

Questo sistema, questa organizzazione consentirà lo sviluppo di un'organica ed integrale disciplina corporativa, costituirà la base solidissima della nostra vita economica e conferirà alla produzione agricola un carattere di adeguamento costante alle necessità alimentari e industriali della Nazione.

Le conseguenze pratiche di questa unificazione degli Enti economici saranno di certo largamente benefiche in ogni campo.

Lo Stato avrà modo di osservare più direttamente le necessità dell'economia rurale e di sorreggerle con provvedimenti tempestivi e pertanto più certamente efficaci;

gli agricoltori, non più preoccupati dalla responsabilità del compito, troppo pesante anche per i migliori ed i più capaci, del collocamento dei prodotti, della difesa dalla speculazione sfruttante l'instabilità dei prezzi, e dello attenuamento delle conseguenze delle crisi, sia di sotto che di sopra produzione, potranno più sicuramente contare sul frutto dei loro investimenti e così diffondere e generalizzare nella realtà di tutte le aziende agricole le conquiste della tecnica per ottenere più alti rendimenti;

i lavoratori ne ritrarranno un notevole vantaggio in quanto la difesa del prezzo dei prodotti non è che un aspetto della difesa dei salari;

la grande massa dei consumatori, per la eliminazione tra essi e la produzione di un largo numero di intermediari, godrà del beneficio della fermezza e della equità dei prezzi al consumo.

Il disegno di legge in discussione deve essere poi salutato con il più vivo plauso perchè, oltre alla realizzazione degli scopi inerenti alle categorie ed alla produzione agricola, ha — a mio modesto parere — una portata generale, che corrisponde allo inizio di una fase di semplificazione del costrutto corporativo.

È fuor di dubbio che il rinnovamento rivoluzionario della Patria nostra, per effetto delle idee organizzative e dottrinarie del corporativismo fascista, ha portato con sé tutta una fioritura di organi, uno schieramento di norme disciplinatrici, una germinazione di doveri e di conseguenti diritti per cui, adesso che lo sviluppo rivoluzionario ha superata la fase di coesione ed è entrato nella normalità di una vita sociale, giuridicamente tutelata, organizzata e disciplinata, è vivamente sentito il bisogno di snellimento della organizzazione stessa, di semplificazione.

Semplificazione che sola può ottenersi con le unificazioni, gli accertamenti, il coordinamento di norme per quanto riguarda la teoria; di enti e di organi per quel che riguarda la pratica.

La politica sociale ce ne dice qualche cosa in tema di assistenza.

E le discussioni, alcuni provvedimenti (se pure non ancora attuati, come quello per il collocamento della mano d'opera) ci dimostrano quale è in fondo il desiderio dei dottrinari e dei pratici. Ed, aggiungo, questo desi-

derio trae più intime radici nella necessità di fare aderire tutto quanto si svolge in ritmo fascista, al dinamismo della vita fascista, alla linearità, alla semplicità dello stile fascista, alla chiarezza dei criteri fascisti.

Per questo l'essersi ideata l'unificazione degli enti economici provinciali nel campo dell'agricoltura, cioè nel settore della produzione nazionale che riguarda la maggiore attività della Nazione ed interessa il maggior numero di produttori, di lavoratori, è un passo avanti nella sistemazione e nel miglioramento della organizzazione corporativa; è l'esempio per studiare, anche in altri campi, il mezzo come concentrare, unificare servizi e disciplinare azioni assistenziali e metodi per l'incremento sociale.

A tale riguardo è opportuno ricordare come nella relazione governativa al disegno di legge in discussione è messo in rilievo che debbono rimanere ferme le attribuzioni delle associazioni sindacali in base alla legge 3 aprile 1926, n. 563 e, mi permetto aggiungere, in base alle dichiarazioni della Carta del lavoro.

Concludendo, Onorevoli Camerati, ritengo di non errare quando affermo che schema di provvedimento più armonico, più logico, più equo non si sarebbe potuto a noi presentare.

E ciò vale anche per lo stabilito netto rapporto con le organizzazioni sindacali, come hanno rilevato i camerati relatori.

Affidata la presidenza e la vice-presidenza del Consorzio provinciale rispettivamente al Presidente della Unione degli agricoltori ed al Segretario della Unione dei Lavoratori dell'agricoltura, si realizza l'unicità di indirizzo nel campo della economia agricola di ciascuna provincia con l'apporto, in favore dell'ente economico, del prezioso contributo delle associazioni sindacali che potranno compenetrarsi più intimamente dello svolgimento delle attività economiche, costituenti il fondamento del progresso sociale delle categorie agricole.

Ciò sarà anche giovevole per quei rapporti di equilibrio e di collaborazione che sono l'essenza del corporativismo.

Del resto l'equità che ispira il testo dell'articolo 4 del disegno di legge, quello relativo alla Amministrazione del Consorzio Provinciale tra i produttori dell'agricoltura, è tale per cui si deve assolutamente riconoscere che le varie categorie dei produttori dell'agricoltura sono bene rappresentate ed assistite in seno al Consorzio.

L'accentramento poi di tutti i Consorzi provinciali in una Federazione nazionale,

distinta a sua volta nei settori dei vari rami di attività esercitati dalle Sezioni dei Consorzi provinciali, serve poi ottimamente a dare quella unicità di indirizzo indispensabile per un organico, completo, sicuro svolgimento dell'attività demandata ai detti nuovi organi.

I rurali, esercito del lavoro, che guardano con sicura fede alle realizzazioni dello Stato corporativo, bene intendono la importanza di questa unificazione e di questo coordinamento di organi che hanno lo scopo di migliorare il complesso della assistenza tecnico-economico-sociale diretta all'incremento della produzione, ed esprimono il voto che presto il nuovo istituto possa realizzare i benefici per cui venne creato.

Questi benefici si assommano, attraverso le singole estrinsecazioni dei compiti ad esso organo demandati, in quel superiore interesse della Nazione per cui lavoro e produzione rappresentano caposaldi di grandezza e di prosperità.

Si attueranno così, ed ancora, quelle realizzazioni fasciste che la volontà del Duce ha segnato come l'ordine nuovo per il progresso di una civiltà che sarà universale: Il Fascismo. (*Vivi applausi*).

GIUNTA. Chiedo di parlare sul disegno di legge.

PRESIDENTE. Parlerete a vostro turno. Ora è iscritto a parlare l'onorevole camerata Michelini. Ne ha facoltà.

MICHELINI. Onorevoli Camerati, le direttive del Governo Fascista rivolte alla valorizzazione dell'agricoltura, sia per rispondere ai principi sanciti dalla Carta del lavoro — come afferma l'onorevole Ministro nella sua chiara relazione — sia per le stesse esigenze della nostra economia agricola, hanno imposto, da anni, alle organizzazioni sindacali, un intenso lavoro per l'attrezzatura economica dei produttori.

In vari settori della produzione è così sorta una serie di enti economici che va dalla cantina sociale e dall'enopolio alla latteria cooperativa ed ai centri di raccolta del latte; dall'ammasso dei bozzoli a quello del grano e della lana; dal consorzio per la difesa dell'ortofrutticoltura a quelli per la difesa della viticoltura, canapicoltura, ecc.

Spesso, questi nuovi organismi, si sono sviluppati inserendosi nei nuclei che in precedenza erano stati costituiti in grazia a leggi speciali per la difesa delle piante contro cause nemiche, quali, ad esempio, i vecchi Consorzi antifillosserici.

Si può così affermare come non vi sia stata provincia in cui gli agricoltori non abbiano sentito il bisogno di unirsi nel campo economico per difendere quel prodotto che era il sacro frutto di tanto duro e tenace lavoro. E che dovessero essere le organizzazioni sindacali a funzionare da organi propulsori e coordinatori di tali sforzi non fa certo meraviglia se si pensa ai compiti che la legge 3 aprile 1926, n. 563, affida ad esse e come esse soltanto sono in grado di seguire quotidianamente gli agricoltori attraverso il loro sforzo tenace tendente al conseguimento di quelle mètte che il Duce ha più volte chiaramente indicate.

Il Ministro Rossoni autorevolmente e ripetutamente ebbe ad affermare la necessità della difesa del prodotto, difesa nel campo della produzione, con una migliorata tecnica produttiva, e nel campo economico con una precisa disciplina del mercato, per impedire che improvvisi, e spesso non giustificati sbalzi dei prezzi, distruggessero ogni tornaconto.

Non sono facilmente obliabili i guai che ogni anno si lamentavano nel mercato cerealicolo: bassi prezzi all'epoca del raccolto per la necessità inderogabile da parte degli agricoltori a realizzarne il valore; aumento dei prezzi qualche mese più tardi fino a trasferire l'utile della coltivazione dalla categoria produttrice ad altre categorie.

Fu così che, fin dal 1928, si iniziò timidamente qualche operazione di ammasso volontario. Ne furono oggetto i bozzoli prima, il grano subito dopo, poi la canapa, la lana, ecc.

A questi ammassi volontari, e quindi parziali, seguirono quelli obbligatori, e quindi totalitari, che luminosamente diedero la dimostrazione che una chiara disciplina del mercato era in grado di apportare insperati vantaggi sia al settore produttivo che a quello del consumo.

Per quanto questi vari Enti, che mano mano andavano sorgendo per ubbidire ad imprescindibili necessità, avessero cercato di coordinarsi e di darsi una loro disciplina attraverso ad organizzazioni centrali, essi non erano scevri di inconvenienti per l'inevitabile sopra-struttura organizzativa che veniva a crearsi.

È per questo che gli agricoltori — e per essi la loro organizzazione confederale — ed i tecnici agricoli — attraverso al loro sindacato nazionale — sono lieti di portare, da questa tribuna, la loro parola di gratitudine e di plauso al Ministro Rossoni per l'impulso che, attraverso alla nuova legge, riceverà

la complessa organizzazione economica dei rurali, ben sapendo come essa tragga anche origine dalla nostra ferma volontà di raggiungere quelle mètte, nel campo dell'autarchia, che il Duce ci ha indicate.

Con il provvedimento legislativo in esame noi avremo un Consorzio economico provinciale unitario nel campo dell'agricoltura che agirà, attraverso a varie sezioni, per l'inquadramento delle principali branche dell'attività economica rurale.

Ottimo il concetto dell'organizzazione a carattere strettamente provinciale al quale non si deve, in nessun modo, derogare perchè solo attraverso ad essa si potrà ottenere quella unità di comando e di direttive, nel complesso inquadramento delle forze produttive agricole provinciali, che è indispensabile per il completo raggiungimento degli scopi prefissi e che in qualche provincia è già in atto, con risultati veramente notevoli. Altrettanto ottimo quindi il concetto di affidare la presidenza dell'organismo economico al presidente dell'Organizzazione sindacale.

Attraverso all'unificazione provinciale degli Enti economici degli agricoltori — i cui quadri saranno costituiti da tecnici agricoli di indiscussa competenza — senza dubbio sarà possibile, a fianco di un sicuro perfezionamento della loro attrezzatura, ottenere anche una notevole economia nelle spese di gestione. Ed a questo proposito mi permetto richiamare l'attenzione dell'onorevole Ministro sulla necessità che, per quanto più è possibile, i nuovi organismi abbiano ancora e sempre ad avvalersi, per le operazioni di esercizio relative alla conservazione, lavorazione dei prodotti e sottoprodotti ed alla vendita di essi, dell'attrezzatura tecnica ed economica dei Consorzi agrari che sempre più e meglio si sono andati perfezionando e la cui attività deve necessariamente essere subordinata e coordinata alla totalitaria ed unitaria visione dell'inquadramento produttivo della provincia.

ANGELINI. Riveduti nella loro composizione!

PRESIDENTE. Parlerete dopo. Per ora ultimo iscritto è l'onorevole Giunta. Volete essere iscritto anche voi?

MICHELINI. Al centro poi, attraverso un'unica Federazione Nazionale, funzionerà, per i vari settori, l'indispensabile organismo direttivo e coordinativo. Si potrà così ottenere anche quella continuità nello sviluppo metodico della politica produttiva, assolutamente indispensabile e quella organizzazione nella distribuzione del prodotto che

sicuramente apporterà grandissimi vantaggi nel campo complesso della economia nazionale.

La legge in esame chiarisce anche opportunamente i rapporti che dovranno intercorrere tra l'organizzazione sindacale e quella economica riservando alla prima tutti i compiti che ad essa derivano dalla legge 3 aprile 1926, n. 563, per la disciplina e l'indirizzo delle masse in esse inquadrare ed alla seconda specifici compiti di responsabilità ben chiaramente definiti e precisati.

L'iniziativa privata non è così antitetica alla disciplina consortile, ma da questa verrà potenziata e difesa.

La necessità che attraverso ad una chiara politica dei prezzi venga evitato il dissesto della economia agricola è stata proclamata dal Duce, come tutti ricordiamo, nel corrente anno, nel memorabile discorso al Teatro Argentina.

« Ci vantiamo di averlo fatto — Egli affermò allora — e siamo lieti di avere evitato la rovina dell'agricoltura, fondamento della economia italiana. Prezzi troppo bassi rovinano la produzione, prezzi troppo alti contraggono i consumi e quindi si ripercuotono sulla produzione. La politica del Fascismo tende a realizzare l'equilibrio fra i due elementi che si condizionano a vicenda ».

Ancora una volta per tanto gli agricoltori debbono esprimere la loro inesauribile gratitudine al Capo le cui direttive, anche attraverso all'odierno provvedimento legislativo, trovano la loro realizzazione. *(Vivi applausi)*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole camerata Putzolu. Ne ha facoltà.

GIUNTA. È comandato. *(Si ride)*.

PRESIDENTE. Non è comandato. Fate silenzio !

PUTZOLU. Onorevoli Camerati, l'importanza di questo disegno di legge è stata già rilevata nelle vivaci ed appassionate discussioni che sulla materia che ne forma oggetto si svolsero, a suo tempo, in seno alle Corporazioni nazionali a ciclo produttivo agricolo, coll'intervento dello stesso Ministro Rossoni, al quale si deve l'iniziativa per la soluzione del problema dell'unificazione degli Enti economici provinciali, nel quadro della politica dell'Autarchia segnata dal Duce nel memorabile discorso del Campidoglio al Consiglio Nazionale delle Corporazioni.

Per coloro che hanno assistito a quelle discussioni, si rende evidente, alla semplice lettura del disegno di legge quale risulta dal testo concordato tra il Governo e la Commissione Parlamentare, che tanto l'onorevole

Ministro quanto la Commissione hanno tenuto ben presenti le riserve ed i dubbi che durante quelle discussioni furono affacciati, e le difficoltà di ordine teorico e di ordine pratico che furono prospettate: e le hanno tenute presenti per chiarire opportunamente i primi e per risolvere le seconde, in una forma che è pratica e geniale nello stesso tempo, così da potersi sicuramente affermare che il provvedimento, così come ora si presenta all'approvazione della Camera, è destinato a raccogliere la più calorosa e fiduciosa unanimità di consensi da parte degli agricoltori italiani.

Il bisogno di coordinare e di organizzare i vari Enti economici operanti per la produzione e la distribuzione nel settore agricolo era vivamente sentito da tempo e sotto molteplici riflessi. Il primo è certamente quello che può definirsi *di sistema sindacale corporativo fascista*.

Come esattamente viene rilevato nella relazione che precede il disegno di legge, il congegno delle Corporazioni aveva bensì permesso di prospettare i problemi autarchici e di indicarne le soluzioni, ma era mancato sinora lo strumento per la realizzazione nel settore agricolo delle risoluzioni adottate.

L'organizzazione economica che si viene a creare vuol essere dunque anzitutto l'organo di esecuzione dei piani autarchici secondo le concrete direttive delle Corporazioni nazionali.

Quest'organo è anch'esso — come è giusto e naturale — di carattere corporativo: lo è visibilmente nella sua struttura e nel suo ordinamento giuridico-amministrativo, vuol esserlo soprattutto nello spirito che dovrà informare l'attività di coloro che saranno chiamati ad operare nel suo seno, a diretto ed immediato contatto colla realtà viva dell'economia agricola italiana.

Si deve anche notare — sempre dal punto di vista sistematico — che il provvedimento, coll'attribuire la Presidenza e la Vice Presidenza dei Consorzi, ai Capi delle due Confederazioni al centro ed a quelli delle organizzazioni provinciali alla periferia, colla formazione paritetica della rappresentanza, e più che tutto colla partecipazione del delegato del Partito, sana praticamente quella che poteva qualificarsi una anomalia dell'attuale organizzazione dei Consorzi istituiti in base alla legge del 1931, ed operanti fuori della sfera di attività normalmente attribuita agli organi sindacali. Attraverso le persone dei capi delle organizzazioni si viene infatti a realizzare tra gli uni e gli altri

Enti — (di fatto se non di diritto, ma quel che più importa sul terreno dell'azione) — un concreto coordinamento di direttive e di attività, che contribuirà decisamente ad assicurare quella visione unitaria e sintetica dei problemi e delle necessità agricole del Paese che è così necessaria per individuare le difficoltà e per evitare le inutili dispersioni di energie nella lotta ingaggiata per il raggiungimento dell'autarchia nel settore agricolo. Vengono così a sparire talune forme di individualismo di Enti (ben più pericolose di quelle dei singoli), che ancora sopravvivevano, benchè in palese contrasto coll'ordinamento corporativo della produzione e della distribuzione, caratteristica dello Stato Fascista.

Il secondo riflesso — non meno importante, agli effetti pratici, del precedente — è quello di carattere tributario, in quanto l'unificazione dei numerosi Enti costituiti e da costituire dovrà permettere di realizzare la semplificazione delle attrezzature e la unificazione dei contributi, e quindi una notevole diminuzione di spese generali e degli oneri di contribuzione.

Il provvedimento serve inoltre a galvanizzare le operazioni di distribuzione della produzione e di collocamento del prodotto sui mercati, le quali in agricoltura hanno tanta importanza.

In molte regioni d'Italia, a cominciare dalla mia Sardegna, ancor più grave del problema della produzione si presenta molto spesso quello della distribuzione del prodotto, cioè del suo ammassamento in partite commerciabili e del suo collocamento sui mercati di vendita.

Accade molto spesso che il prodotto, disperso in infiniti piccoli compartimentistagno nelle campagne più lontane dai centri di consumo, non trovi la via per incanalarsi verso i mercati di vendita, determinando entro limitati settori delle eccedenze fittizie e dannose, in quanto deprimono il prezzo e scoraggiano la produzione, mentre d'altra parte quello stesso prodotto viene contemporaneamente importato dall'estero, con evidente danno dell'economia nazionale.

La gestione associativa dei prodotti è, tra i fini istituzionali affidati al nuovo organismo, certamente il più delicato ed importante, ed è destinato ad adempiere una funzione politica, oltre che economica, di primo ordine, soprattutto nelle regioni che il commercio privato suole normalmente trascurare a causa della loro lontananza dai grandi mercati di consumo, della dispersione del

prodotto in un numero infinito di partite minime e della difficoltà delle comunicazioni.

La diretta ingerenza degli organi sindacali centrali e periferici colla sua organizzazione capillare faciliterà indubbiamente quest'opera di galvanizzazione che deve estendersi sino alle più remote propaggini del complesso produttivo. Infine è evidente che il provvedimento mira a svincolare definitivamente gli agricoltori — ed in particolare i piccoli agricoltori — dalla aleatorietà, spesso artificiosa, dei prezzi, così dannosa all'economia agraria, che ha soprattutto bisogno di stabilità, almeno entro un certo limite.

Ho detto definitivamente perchè il provvedimento conferma anche, nel modo più perentorio, se ve ne fosse bisogno, l'intendimento del Regime di condurre a fondo la politica dell'autarchia, attraverso l'organizzazione economica della produzione e della distribuzione, anche nel settore agricolo.

Di fronte alle soluzioni adottate dal progetto, le preoccupazioni che altra volta furono affacciate, circa il pericolo che la nuova organizzazione potesse invadere il campo riservato all'attività economica degli organismi sindacali, perdono ogni pratica importanza, non soltanto per la ragione che il disegno di legge si dà cura di delimitare chiaramente i due campi di attività, ma anche e soprattutto perchè, col concentrare nelle persone dei Capi delle organizzazioni sindacali dell'agricoltura la direzione degli Enti, ha assicurato il mezzo pratico per prevenire e risolvere qualsiasi conflitto.

Anche sulla composizione strettamente paritetica della rappresentanza sindacale in seno al Consiglio di Amministrazione, furono affacciate, nelle discussioni davanti alle Corporazioni, delle riserve, sembrando a taluni ingiustificata l'ingerenza nella gestione del prodotto concessa alle categorie che di esso non sono proprietarie, come ad esempio i lavoratori a mercede ed i tecnici agricoli. Ma anche queste riserve non hanno più ragione di essere dopo che ai Consorzi è stata data una struttura rigorosamente corporativa, resa ancor più evidente dall'intervento equilibratore del delegato del Partito al quale si aggiunge la vigilanza del Ministro dell'agricoltura. Questo intervento e questa vigilanza potranno riuscire particolarmente utili per risolvere equamente gli eventuali contrasti che potessero sorgere soprattutto in tema di prezzi tra produttori e consumatori.

È questo forse il punto più delicato del funzionamento dei Consorzi: ed allo scopo di maggiormente accentuare questa fun-

zione equilibratrice in seno all'Amministrazione vedrà il Ministro se non sia il caso di concedere una particolare rappresentanza alla numerosa ed importante categoria dei piccoli coltivatori diretti, i quali, pur rientrando indubbiamente in quella più generale degli imprenditori-conduttori di azienda, vengono a trovarsi di fronte a molti problemi, e particolarmente di fronte a quello più scottante dei prezzi, in una situazione di equidistanza, in quanto è ben noto che essi vendono soltanto in piccola parte i loro prodotti, i quali sono prevalentemente destinati all'alimentazione delle loro famiglie.

Essi sono quindi interessati piuttosto ad una politica di prezzi medi e stabili che ad una politica di alti prezzi, la quale, ripercuotendosi sui costi di produzione, può anzi creare imbarazzi e difficoltà nella gestione delle loro piccole aziende, caratterizzate dalla scarsità di capitali e da una estrema cautela negli investimenti.

Non è il caso di insistere troppo su questo punto che può considerarsi di dettaglio e che non turba comunque l'armonia di questo provvedimento, del quale si può dire a ragione che rappresenta la fase conclusiva della organizzazione economica dell'agricoltura italiana.

Onorevoli Camerati, la politica dell'autarchia, irrealizzabile senza l'intervento dello Stato nell'organizzazione della produzione e della distribuzione dei prodotti, così vigorosamente intrapresa dal popolo italiano agli ordini del suo Duce, viene da taluni rappresentata soltanto come una necessità, quasi un male necessario al quale il Paese deve sottomettersi per assicurarsi l'indipendenza economica, premessa della indipendenza politica e della difesa militare della Nazione.

Credo di poter affermare che i termini del problema, così prospettati, non sono per nulla esatti e rispondenti alla realtà della vita italiana.

È piuttosto vero che la politica della autarchia, anche a prescindere da quella necessità, risponde di per se stessa ad un'intima e perenne esigenza dell'economia nazionale, particolarmente nel settore agricolo.

Sono la posizione e la conformazione geografica della Penisola, la estrema varietà del suolo e del suo clima, la difficoltà e la costosità delle comunicazioni tra le regioni settentrionali (dove si trovano i più grandi mercati interni di consumo) e quelle meridionali, (quasi esclusivamente agricole e modestamente consumatrici), che impongono questa organizzazione unitaria produttiva e sopra-

tutto distributiva, la quale, regolando la produzione, attuando l'integrale ed equo collocamento dei prodotti, avvicinando produttori e consumatori, è destinata a potenziare in sommo grado le nostre possibilità agricole, e ad assicurare pane e lavoro in Patria a coloro che un tempo erano costretti a disertare le nostre campagne per cercare fortuna in terre straniere. I pochi risparmi che questi nostri sventurati fratelli riuscivano a mandare alle loro famiglie lontane, le famose rimesse della fame e dell'umiliazione, non compensavano certamente il danno che ne veniva alle nostre campagne, disertate dal lavoro vivificatore dell'uomo e flagellate dalla malaria.

Era naturale che tutto questo col Fascismo dovesse cessare.

Ed è per questo che l'ordine del Duce per l'autarchia a qualunque costo, della quale questo provvedimento segna una tappa decisiva ed importante, non costituisce per la gente dei campi un sacrificio, ma segna piuttosto l'annuncio gioioso della loro definitiva redenzione. (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole camerata Baraldi.

BARALDI. Onorevoli Camerati, giacché si è tanto parlato di agricoltura, lasciate che da questo posto io mandi in questo momento il mio pensiero di viva simpatia agli agricoltori dell'Italia settentrionale, quest'anno tanto duramente provati.

In materia di Consorzi io penso che sarebbe bene richiamare l'attenzione su di un fattore di altissima importanza, quello che riguarda il personale adibito ai Consorzi stessi. È una questione che ha anche carattere sindacale, e ricordo anzi essere stata trattata con profonda competenza dai Camerati onorevoli Pavolini e Gaetani in loro discorsi elevati e sinceri, pronunziati mesi or sono in occasione dell'ultimo congresso del Sindacato Nazionale dei tecnici agrari.

Attualmente il Consorzio come funziona? Meglio: funziona bene?

Bisogna riconoscere senz'altro che in questi ultimi tempi progressi ne sono stati fatti, ed è merito anche di Sua Eccellenza Rossoni (Sua Eccellenza Rossoni certamente non ha bisogno del mio elogio), è merito del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, dicevo, se, per esempio, sono state smantellate certe posizioni che vivacchiavano puntellandosi da un lato al pilone del mezzo termine, dall'altro all'architrave della mezza coscienza. (*Si ride — Approvazioni*).

Camerati, vi è molto da fare in fatto di amministrazione e direzione dei Consorzi agrari.

Entriamo per un momento in uno di questi ambienti: vi troviamo la gamma più svariata, dal mancato parrucchiere al mancato agente di assicurazioni; dal mancato commerciante di tessuti magari anche al mancato seminarista. (*Si ride*).

Al contrario non si trova la traccia del tecnico agrario!

Ed allora vi devo dire che i risultati in proposito parlano in modo molto eloquente se pure anche molto amaro: ci sono coltivatori o meglio camerati coltivatori che avendo acquistato grano da semina presso un Consorzio agrario, si sono trovati molto delusi sul fatto della germinazione di questo grano; ci sono camerati coltivatori i quali credendo di seminare, ad esempio, grano selezionato « Damiano Chiesa », si sono poi trovati il campo con gran parte anche di « Villa Glori »; ci sono dei camerati coltivatori i quali credendo di avere seminato erba medica nazionale, si sono trovati invece con un erbaio di seme medica proveniente dall'Argentina; ci sono camerati coltivatori i quali in primavera si sono trovati con un erbaio disastroso perchè in ottobre, al tempo della semina, il Consorzio agrario ha fornito vecchia primaverile anzichè vecchia invernenca; ci sono camerati coltivatori i quali si son trovati con erbai primaverili pressochè incompleti, perchè hanno avuto dal Consorzio agrario un seme di mais caragua vecchio di due o tre anni.

Potrei seguire su questo tono. (*Commenti*).

È più che mai necessario, o Camerati, dare la strada ai tecnici agrari, abbondantemente forniti dalle nostre Scuole superiori di agricoltura, i quali possono dare, ad esempio, i direttori dei Consorzi agrari, e dalle scuole specializzate che possono dare il personale subalterno.

Ma purtroppo c'è un fatto: che quando si tratta di dare un posto di lavoro generalmente arrivano una sequela di lettere e di proposte. Badate che in queste lettere generalmente si abusa del termine di « vecchio fascista » e di « ex combattente ».

C'è addirittura una tendenza oggi di parlare niente di meno che di « soci fondatori di Fasci di Combattimento ». (*Si ride*).

Io vi ricordo, o Camerati, che all'epoca della fondazione dei Fasci di Combattimento il numero era, sì e no, di una dozzina: oggi si parla di centinaia e di migliaia....

PRESIDENTE. Questo non c'entra.

BARALDI. Bisognerebbe che in fatto di raccomandazioni e di attestazioni il compito venisse riservato soltanto al Segretario Federale.

Dicevo comunque, onorevoli Camerati, che bisogna essere molto parchi in fatto di raccomandazioni. Ricordiamo che lo Stato corporativo dice chiaramente: ognuno al proprio posto.

PRESIDENTE. Ecco, anche questo dice il Presidente della Camera! (*Si ride*).

BARALDI. Quando si esagera per far conseguire un posto di responsabilità ad un individuo che non sarebbe capace di tenerlo si dimostra anche una incomprendione di quella educazione politica che invece deve essere tenuta in sommo conto; educazione che è il problema centrale, e che è tutt'uno col problema politico del Fascismo; educazione che è e deve essere intrinseca come esigenza ponderabile ed imponderabile in ogni manifestazione dei gerarchi. Ricordiamoci anche che tutto il campo della formazione della classe dirigente si ispira necessariamente a fini totalitari, e obbedisce a premesse ideali, e a questi fini appunto il Partito, che è una Milizia civile, vuol assegnare i suoi uomini migliori maturati e espressi da una circolazione nelle file che deve essere costante, profonda, severa. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole camerata Giunta. Ne ha facoltà.

GIUNTA. L'istituzione della tribuna, eccellentissimo Presidente....

PRESIDENTE. È una cosa saggia!

GIUNTA.mi ha costretto a venire qui come se io avessi l'intenzione o la necessità di fare un discorso.

PRESIDENTE. Nessuno vi ha pregato.

GIUNTA. Io avevo chiesto semplicemente la parola perchè prima di entrare in votazione avrei amato rivolgere al Ministro dell'agricoltura una preghiera ed una raccomandazione.

Ma giacchè è obbligatorio salire fin qui, mi permetterò di approfittarne e dire qualche parola in più.

Nel mio brevissimo discorso sul bilancio dell'agricoltura fatto ultimamente, ebbi modo di felicitarmi col Ministro per i provvedimenti, per tutto quello che egli aveva fatto in vantaggio dell'agricoltura. Ed avevo sottolineato che da qualche tempo a questa parte nei campi era tornata la fiducia, si incominciava a respirare, si lavorava con molto migliore buona volontà. Le speranze erano riaccese.

Perciò il mio intervento su questo disegno di legge non vuole essere in contrasto con la mia presa di posizione passata.

Perchè ho preso la parola? Per un turbamento della mia coscienza di agricoltore e di cittadino. Mi risultava che in altri ambienti — competenti sempre — questo disegno di legge era stato oggetto di un'ampia discussione.

ANGELINI. Nella Corporazione.

GIUNTA. Benissimo, nella Corporazione: è il suo ambiente naturale.

PRESIDENTE. Onorevole Angelini, fate silenzio! Se amate anche voi dire qualche cosa al Ministro, verrete alla tribuna.

GIUNTA. Poichè il disegno di legge portava, come porta, il titolo « Unificazione degli Enti economici provinciali nel campo dell'agricoltura » anche senza avere in precedenza approfondito l'argomento, non dava luogo a poter pensare cose diverse e per lo meno allarmistiche.

Ma in questi ultimi giorni ho notato che il mio turbamento personale è anche in altre coscienze.

E il curioso poi è che, di recente, ho potuto constatare che persone certamente insospettabili dal punto di vista di eccessivo avanguardismo, come i camerati che hanno firmato la relazione, onorevole Borghese ed onorevole Capri Cruciani, sono decisamente favorevoli al disegno di legge. Viceversa, camerati che per il loro temperamento o per il loro passato o per la loro attitudine possono avere tutta l'aria di gente abbastanza spinta ed ultra-avanguardista, sono, se non contrari, titubanti verso questo disegno di legge.

ANGELINI. Chi sono?

GIUNTA. Non c'è bisogno di fare nomi perchè questo non ha importanza.

PRESIDENTE. Onorevole Angelini, non è l'onorevole Giunta uno che si turbi per le interruzioni. State tranquillo che vi risponde sempre. È meglio che stiate zitto!

GIUNTA. I nomi non hanno importanza, perchè questa è una questione semplicemente accidentale. Però è un fatto che questo turbamento c'è.

Io parlo perchè il Ministro non ha ancora parlato; io devo rivolgermi al Ministro per chiedergli alcuni schiarimenti.

Il turbamento di questi Camerati, può avere un valore, e può non averne. Tralasciamolo. Io lo ho citato soltanto per dirvi la ragione per la quale ho ritenuto di salire alla tribuna e opportunamente interrogare il Ministro.

Ad ogni modo c'è un dato di fatto, ed è questo: l'unificazione degli uffici provinciali nel campo dell'agricoltura. Si tratta semplicemente ed esclusivamente di enti con funzioni preesistenti, o si tratta che nel nuovo ordinamento entrino altre funzioni da attribuire al nuovo ente?

Quando si dice: « Il Consorzio provvede nei limiti della legge ecc., a quanto occorra per il miglioramento e l'incremento delle coltivazioni », che cosa si intende, quale è il limite e quale la latitudine di questa attribuzione al Consorzio?

Fra le osservazioni a questo comma ce ne sono alcune, per esempio, di timore di un eccessivo statalismo. Io non ho paura neanche dello statalismo, intendiamoci; sono disposto ad arrivare al socialismo di Stato ed anche più in là. L'avanguardismo non mi fa paura.

PRESIDENTE. Sappiamo, sappiamo!

GIUNTA. Dico soltanto che ho raccolto queste osservazioni, che potranno essere sbagliate o inesatte. Ma non è male che il Ministro dell'Agricoltura, se eventualmente parlerà, possa darci le più ampie assicurazioni.

Io so che esiste una Carta del Lavoro la quale ha esaltato l'iniziativa privata, pur rimanendo nel grande quadro della unità nazionale. Nell'agricoltura, Camerati, credete: più che di leggi e di provvedimenti, v'è bisogno di una grande tranquillità; costanza di prezzi, certo, ma anche una grande tranquillità. Potrà mancare in qualche zona d'Italia ancora l'ultimo ritrovato della tecnica, potranno mancare dei tecnici agricoli che assistano le aziende, i proprietari, i coloni; ma credete: il bisognino — dicono in Toscana — fa trottar la vecchia. Nei campi si cerca affannosamente di aumentare il prodotto, perchè l'agricoltura — onorevole Ministro delle finanze, voi lo sapete meglio di me — è abbastanza appesantita da tributi del vostro Ministero e da quelli di tutte le altre organizzazioni a latere, per dovere andare molto prudenti a turbarla.

E siccome io trovo all'articolo 7 che per ricorrere alla imposizione di nuovi contributi si deve ottenere l'approvazione del Ministro dell'agricoltura di concerto col Ministro delle finanze, il quale deve accertare le spese e l'ammontare di esse, da fronteggiare con la percezione dei contributi stessi, io dico: anche su questo sarebbe molto necessario sapere che cosa si prospetta all'orizzonte. (*Interruzione dell'onorevole Ministro delle finanze*).

È vero che questi enti si unificano, ma intanto si comincia a creare un'altra grande

sede a Roma. Io conosco molte sedi a Roma, che sono abbastanza costose. Sono necessarie, non discuto. Io qui voglio fare la parte del diavolo, perchè non è sempre gridando alalà che si serve il Regime! (*Vivi applausi*). Il Regime si serve anche collaborando onestamente, col calore e con la fede di veri e vecchi fascisti, a risolvere le situazioni!

Non è tutta rosea la situazione dell'agricoltura nelle campagne. Ve l'ho detto anche l'altra volta. All'infuori di qualche plaga ridente, che del resto quest'anno ha preso una scottatura solenne, purtroppo, perchè anche il tempo è stato contro di noi, all'infuori di certe plaghe, c'è tutta la così detta Italia appenninica, che è in condizioni molto pietose. Quindi, ripeto, molta prudenza nell'andare incontro a spese e molta prudenza soprattutto nella interferenza degli organismi o statali o parastatali in quella che è l'attività delle singole aziende agrarie.

Questa è la sostanza di ciò che volevo dire al Ministro, perchè ci possa dare in questo campo delle assicurazioni atte a tranquillizzare molta gente che accetta senz'altro questo disegno di legge e che è bene sia tranquillissima non soltanto nel votarlo, ma nell'aspettare anche la sua applicazione. (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole camerata Biggini. Ne ha facoltà.

BIGGINI. Onorevoli Camerati, veramente anch'io, più che un discorso, desidero fare soltanto alcune precisazioni. Ho già parlato sopra questo stesso argomento durante la discussione che si svolse in sede di Corporazioni, dato che molti degli argomenti che oggi il camerata Giunta ha enunciato da questa tribuna sono stati fin d'allora affacciati e discussi.

Dopo i discorsi dei camerati Palermo e Putzolu, credo che nulla vi sia da aggiungere in ordine al sistema del progetto, alle finalità, agli scopi e all'organizzazione che si vogliono attuare attraverso l'unificazione degli Enti.

Mi fermerò brevemente sopra taluni dubbi che sono stati avanzati, ripeto, anche in seno alle Corporazioni, a proposito di un eccessivo intervento statale che potrebbe apparire dal progetto di legge.

Si è dubitato, dal camerata Giunta, di statalismo e di socialismo di Stato. Non è questo il momento di fare l'esame....

PRESIDENTE. Non ha parlato, l'onorevole Giunta, di socialismo. Egli ha detto che «sarebbe anche disposto», per essere esatti.

BIGGINI.delle profonde differenze tra corporativismo fascista e socialismo di Stato. Egli ha trovato nella legge un eccessivo statalismo, che, del resto, non lo preoccupa. (*Interruzione del deputato Giunta*).

Se noi vediamo quali sono i presupposti dell'azione economica instaurata dal Fascismo, dalle sue origini ad oggi, attraverso la creazione di nuovi organi, e tutta l'azione che si è andata svolgendo in questi 16 anni, noi vediamo che questo provvedimento non è altro che una conseguenza logica di questi presupposti che, sono andati precisandosi e perfezionandosi proprio per la necessità dell'impostazione di una economia autarchica. C'è una logicità in tutto il provvedimento, che risponde a quei presupposti che noi troviamo non solo nelle leggi di carattere strettamente economico, ma anche nelle leggi che sono il fondamento della organizzazione corporativa dello Stato fascista, nella legge del 3 aprile 1926, nella Carta del Lavoro, e in tutte le leggi successive.

Siamo di fronte ad un provvedimento che concreta, più che non abbiano concretizzato altre leggi ed altri decreti, quella che è e che deve essere la vera e propria economia corporativa fascista.

Non si tratta d'interventi statali più o meno ampi, più o meno eccessivi; ogni qualvolta si deve dare una disciplina ed un orientamento economico-sociale all'iniziativa individuale — disciplina e subordinazione che sono nella stessa natura etica del Fascismo — si alzano dubbi ed interrogativi.

Il settore dell'agricoltura è particolarmente delicato, ma certamente importante e fondamentale, per la instaurazione di una vera e propria economia corporativa funzionante. Sino a che si parla d'iniziativa individuale o di intervento statale più o meno ampio, e si rimane nella teoria senza scendere a studiare quello che si può realmente realizzare nei fatti complessi ed ardui della vita economica nazionale, il corporativismo fascista non può passare dal campo giuridico-sociale, ove si sono avuti quei mirabili risultati, che tutti conoscono, al campo economico.

Questo provvedimento appunto cerca di andare incontro, tenendo ben fermi i presupposti del Fascismo nel campo della politica, della economia e del diritto, cioè di tutti quegli ordinamenti che costituiscono il fondamento spirituale della nostra Rivoluzione, cerca proprio di realizzare nel settore fondamentale dell'agricoltura un aspetto di questa nuova economia: nell'agricoltura, la

quale, ricordiamolo, in tutto l'ordinamento corporativo è all'avanguardia, anche in quegli esperimenti, che possono sembrare più ardui e più difficili e che viceversa essa, per prima, ha abbracciato ed a cui, anche con sacrifici, è andata incontro.

Queste le ragioni e i motivi che hanno ispirato il presente provvedimento di legge in tutto il resto già ampiamente illustrato. *(Vivi applausi)*.

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti a parlare e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale, riservando la parola agli onorevoli relatori e all'onorevole Ministro.

Gli onorevoli relatori intendono parlare?

BORGHESE, *Relatore*. Vi rinunciamo.

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro intende parlare?

ROSSONI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Rinuncio.

PRESIDENTE. Come è noto alla Camera a questo disegno di legge sono stati apporati vari emendamenti. Domando all'onorevole Ministro se li accetta.

ROSSONI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Li accetto, sono stati già concordati.

PRESIDENTE. Procediamo allora alla discussione degli articoli. Se ne dia lettura nel testo concordato tra Governo e Commissione.

MARCHI, *Segretario*, legge:

ART. 1.

In ogni provincia è costituito un Consorzio provinciale tra i produttori dell'agricoltura, avente personalità giuridica, allo scopo di provvedere, nell'interesse generale del Paese ed in quello particolare dei produttori, al miglioramento della produzione e alla difesa del prodotto. Il Consorzio attua le direttive delle Corporazioni nazionali agricole.

In particolare, il Consorzio provvede, nei limiti previsti dalla legge 18 giugno 1931, n. 987, e disposizioni successive:

a) a quanto occorra per il miglioramento, la disciplina e l'incremento delle produzioni agricole;

b) alla difesa contro le malattie delle piante, alla lotta contro gli insetti nocivi e, in generale, contro i nemici delle piante;

c) alla costruzione ed all'esercizio di magazzini, e, in generale, di impianti per la conservazione, la scelta e la lavorazione dei prodotti e sottoprodotti a norma delle leggi in vigore.

Il Consorzio provvede alla gestione associativa dei prodotti dei quali sia stabilito l'ammasso per richiesta dei produttori o per

obbligo di legge, sentita, ove occorra, la Corporazione competente.

Per le operazioni di esercizio relative alla conservazione, lavorazione e vendita dei prodotti potrà avvalersi dei Consorzi agrari.

Restano ferme le attribuzioni delle Associazioni sindacali previste dalla legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive variazioni.

BIBOLINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne avete facoltà.

BIBOLINI. L'articolo 1° dice: « In ogni provincia è costituito un Consorzio provinciale tra produttori dell'agricoltura avente personalità giuridica allo scopo di provvedere, nell'interesse generale del Paese ed in quello particolare dei produttori, al miglioramento della produzione e alla difesa del prodotto. Il Consorzio attua le direttive delle Corporazioni nazionali agricole e del Consiglio provinciale delle Corporazioni ».

Questo è l'articolo della legge presentata dal Ministro.

Lo stesso articolo emendato dalla Commissione di concerto col Ministro dice testualmente: nell'ultimo periodo: « il Consorzio attua le direttive delle Corporazioni nazionali agricole », eliminando così qualsiasi intervento del Consiglio provinciali delle Corporazioni.

Ora, io riconosco che le direttive che interessano l'agricoltura debbano partire dalle Corporazioni nazionali agricole, ma trovo giusto che quando queste direttive investono interessi di altre categorie debba essere sentito l'organo provinciale della Corporazione, creato per coordinare gli interessi economici della provincia nel quadro degli interessi generali della Nazione, e ciò in armonia con la legge generale che istituisce i Consigli provinciali corporativi.

Quindi io chiedo non il ripristino dell'articolo presentato da S. E. il Ministro, ma una semplice aggiunta: « Il Consorzio attua le direttive delle corporazioni nazionali agricole sentito il Consiglio provinciale delle Corporazioni ».

ROSSONI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne avete facoltà.

ROSSONI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. L'osservazione fatta dal camerata Bibolini era già stata fatta precedentemente nella prima elaborazione dell'articolo. Quando la commissione della Camera ha detto: noi preferiremmo che questa parte fosse eliminata, io ho aderito subito, perchè era l'idea originaria. Adesso, se vogliamo essere ragionevoli, dobbiamo riconoscere che non si pos-

sono dare ai consorzi 94 direttive, cioè quanti sono i Consigli provinciali delle corporazioni; la direttiva è data dagli organismi nazionali.

Non ne faccio una grossa questione, ma trovo più logica la proposta della commissione. Credo che il camerata Bibolini non abbia ragione di insistere perchè le Corporazioni nazionali danno le direttive che debbono essere attuate non solo in una provincia ma in tutte le provincie. È per evitare una molteplicità di direttive e di pareri che la proposta della commissione appare più chiara ed accettabile.

BIBOLINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne avete facoltà.

BIBOLINI. Io non chiedo che sia lasciata al Consiglio provinciale delle corporazioni la direttiva su determinati problemi agricoli. Riconosco che le direttive debbano essere riservate alle Corporazioni nazionali agricole, ma insisto sul mio emendamento inteso ad ottenere che sia sentito, prima di attuare queste direttive, il parere del Consiglio provinciale delle corporazioni nel caso in cui queste direttive investono interesse di altre categorie. (*Interruzioni — Commenti*).

PRESIDENTE. Ad ogni modo, vi informo che se per combinazione il vostro emendamento fosse accettato, per regolamento deve essere presentato per iscritto e con la firma di dieci camerati. Quindi accingetevi a farlo.

ANGELINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne avete facoltà.

ANGELINI. Dopo la dichiarazione di Sua Eccellenza il Presidente, non essendo stato presentato l'emendamento, sarebbe inutile parlare....

PRESIDENTE. Ma questo non vuol dir nulla!

ANGELINI. Ad ogni modo su questo problema mi sembra che sia bene chiarire le idee. Le direttive sono di carattere nazionale, e non possono altro che partire dalle organizzazioni nazionali e dalle corporazioni che sono nazionali. Non è assolutamente il caso di mettere « sentito il Consiglio provinciale dell'economia » perchè può darsi, per esempio, come spesso avviene, che un problema di carattere nazionale sia in contrasto con talune direttive o esigenze provinciali. Se per esempio vogliamo dare direttive per sviluppare l'olivicoltura nazionale, potrebbe darsi, ad un certo momento, che si trovino dei contrasti, per esempio nel Consiglio provinciale dell'economia di Imperia o di Spezia. Il problema invece deve essere guardato nazionalmente.

Ecco perchè sono contrario all'emendamento presentato.

BIBOLINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Uno può sentire il parere, ma poi può fare quello che crede meglio. (*Si ride*). Non implica niente.

ROSSONI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Io appunto ho detto che in quella forma il valore della sua proposta è relativo.

BIBOLINI. Ma io mi accontento almeno del « sentito ».

ROSSONI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Faccio notare comunque che i Consigli Provinciali dell'Economia non possono che attenersi alle direttive nazionali che ricevono.

BIBOLINI. Può avvenire che una iniziativa agricola incida sulle attività industriali della provincia! (*Commenti*). Il Consiglio Provinciale delle corporazioni coordina tutte le attività economiche della Provincia.

Una voce. Non c'entra niente.

BIBOLINI. Ma allora che cosa ci sta a fare il Consiglio provinciale Corporativo? (*Commenti*).

PRESIDENTE. Non vi inquietate! Soprattutto tranquillità.

ROSSONI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Io non posso aderire alla vostra proposta.

PRESIDENTE. Onorevole Bibolini, il Ministro non accetta l'emendamento che voi non avete presentato poichè gli emendamenti, come ho già detto, si presentano per iscritto. Quindi o presentate per iscritto l'emendamento affinchè io lo metta ai voti, o basta. Onorevole Bibolini, voi più di due volte non potete parlare. Ora dal momento che non presentate l'emendamento, siamo d'accordo che lo ritirate.

Pongo allora ai voti l'articolo 1 nel testo concordato di cui è già stata data lettura.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2. Se ne dia lettura.

MARCHI, *Segretario*, legge:

Il Consorzio assume la denominazione di Consorzio provinciale tra i produttori dell'agricoltura ed è distinto in sezioni che hanno anche esse personalità giuridica nonchè amministrazione e contabilità separate, e, per regola, riguardano la cerealicoltura, la viticoltura, l'olivicoltura, l'ortofrutticoltura, la zootecnia, le fibre tessili.

Se, in via temporanea o permanente, occorra esercitare una attività la quale esiga l'azione coordinata di due o più sezioni di

province diverse, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste provvederà al collegamento delle sezioni provinciali interessate.

(È approvato).

ART. 3.

Agli effetti e nei limiti delle facoltà previste dalla presente legge, il Consorzio rappresenta legalmente tutti i proprietari e conduttori interessati alla produzione agricola mentre le sezioni rappresentano legalmente tutti gli interessati al ramo delle attività per il quale sono costituite.

Si intendono interessati i proprietari, gli affittuari, gli usufruttuari, gli enfiteuti, i coloni e gli utenti di quote di beni, costituenti demani comunali e domini collettivi, i quali provvedano ai rami di produzione considerati in ciascuna sezione.

(È approvato).

ART. 4.

Il Consorzio è amministrato da un consiglio d'amministrazione presieduto da un presidente e da un vice presidente e composto dei presidenti e vice presidenti del comitato direttivo di ciascuna delle sezioni del Consorzio con la partecipazione di un delegato del Partito Nazionale Fascista. Il presidente sarà il presidente dell'Unione fascista degli agricoltori e vice-presidente il segretario della Unione fascista lavoratori dell'agricoltura.

Il comitato direttivo di ciascuna delle sezioni del Consorzio è costituito da un numero di membri variabile a seconda del ramo di attività cui la sezione provvede, sempre con rappresentanza paritetica tra i datori di lavoro e prestatori di opera e con la partecipazione di un delegato del Partito Nazionale Fascista e di uno del Sindacato provinciale dei tecnici agricoli nonché di un rappresentante degli organismi economici collettivi costituiti dagli agricoltori e, per la sezione di zootecnia, di un rappresentante del Sindacato provinciale fascista dei veterinari.

Il presidente, il vice presidente ed i membri del comitato direttivo di ciascuna sezione sono nominati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste su designazione delle rispettive organizzazioni e previo nulla-osta del Partito Nazionale Fascista.

Il presidente ed il vice-presidente del Consorzio possono prendere parte con voto consultivo, ogni volta che lo ritengano opportuno, alle riunioni delle sezioni tanto separate che riunite.

L'ispettore agrario provinciale partecipa con voto consultivo alle riunioni del consiglio di amministrazione del Consorzio ed a quelle del comitato direttivo delle singole sezioni.

Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste sarà costituito presso il Consorzio provinciale, presso le singole sezioni di esso e presso la federazione nazionale di cui al successivo articolo 10, un Collegio sindacale composto di tre membri in rappresentanza rispettivamente dei Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, delle finanze e delle corporazioni.

(È approvato).

ART. 5.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Ministro delle finanze e quello delle corporazioni, provvede alla formulazione dello statuto del Consorzio, nel quale dovranno essere precisati gli scopi dell'Ente, e saranno determinati il numero delle sezioni, la composizione dei comitati direttivi, la competenza e le modalità di funzionamento degli organi consorziali

(È approvato).

ART. 6.

Alle spese di gestione del Consorzio si provvede:

a) con gli avanzi eventuali di gestione;
b) col prelevamento di una quota del prezzo del prodotto ammassato e venduto, quando il Consorzio abbia il compito di curare la vendita collettiva dei prodotti.

Nel caso di cui alla lettera b), l'aliquota da prelevare è stabilita dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto col Ministro delle finanze, sentita, ove occorra, la Corporazione competente.

Per le spese che, a termini delle leggi vigenti, vanno fronteggiate col provento di contributi a carico degli interessati per singolo ramo di produzione, continuano ad essere applicabili le norme in vigore, con il coordinamento che sarà previsto nel regolamento per l'applicazione della presente legge.

(È approvato).

ART. 7.

Per ricorrere alla imposizione di nuovi contributi il Consorzio deve ottenerne la preventiva autorizzazione dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste il quale, di concerto con il Ministro delle finanze e quello

delle corporazioni, accerta la necessità della spesa e determina l'ammontare di essa, da fronteggiarsi con la percezione dei contributi.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Ne ha facoltà.

ROSSONI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Vorrei assicurare l'onorevole camerata Giunta che, quanto ai contributi, che devono essere sempre autorizzati non solo dal Ministero dell'agricoltura ma di accordo col Ministero delle finanze, la unificazione rappresenta un vantaggio ed una semplificazione. Sono certo che dal punto di vista fiscale — diciamo così — le organizzazioni unitarie costeranno molto meno di quelle separate e moltiplicate. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Pongo a partito l'articolo 7 testè letto.

(*È approvato*).

Procediamo all'esame degli altri articoli. Se ne dia lettura.

MARCHI, *Segretario*, legge:

ART. 8.

Fatta eccezione per i consorzi disciplinati dalle leggi sulla bonifica integrale, le funzioni dei consorzi ed in genere degli enti pubblici istituiti per la difesa e l'incremento delle coltivazioni, saranno assunte dai Consorzi provinciali dall'agricoltura entro un semestre dall'entrata in vigore della presente legge.

(*È approvato*).

ART. 9.

Spetta al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro delle finanze e quello delle corporazioni, di stabilire, nei casi dubbi, gli Enti che sono soggetti alle disposizioni del precedente articolo e di risolvere le controversie alle quali dia luogo il trapasso delle funzioni.

Il Consorzio provinciale succede ai Consorzi ed in generale agli Enti dei quali assume le funzioni e gli impegni esistenti, in conformità delle leggi vigenti, che sono trasferiti alle rispettive sezioni.

(*È approvato*).

ART. 10.

I Consorzi provinciali dell'agricoltura sono riuniti in una Federazione nazionale alle cui spese si provvede con quote a carico dei Consorzi federati.

La Federazione avrà sede in Roma e sarà distinta in settori aventi, come la Federazione stessa, ciascuno personalità giuridica, corrispondenti ai vari rami di attività esercitati dalle sezioni dei Consorzi provinciali. La presidenza della Federazione sarà affidata ad un presidente assistito da un vice-presidente e dai presidenti e dai vice-presidenti di ciascun settore.

Il presidente della Federazione sarà il presidente della Confederazione fascista degli agricoltori e il vice-presidente il presidente della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura.

I presidenti e i vice-presidenti di ciascun settore saranno scelti fra i datori di lavoro i primi e i prestatori d'opera i secondi.

Lo statuto della Federazione sarà formato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto col Ministro delle finanze e con quello delle corporazioni, sentite le Confederazioni nazionali fasciste degli agricoltori e dei lavoratori dell'agricoltura, e sarà sottoposto alla ratifica del Comitato corporativo centrale.

La Federazione nazionale succede alle Federazioni nazionali esistenti delle quali assume le funzioni e gli impegni che sono trasferiti ai rispettivi settori.

PRESIDENTE. Su questo articolo è stato presentato dagli onorevoli camerati Michelini di San Martino, Gennaioli, Parodi, Agodi, Baraldi, Vezzani, Giunti Pietro, Serpieri, Angelini, Biggini il seguente emendamento:

All'ultimo comma, dopo le parole « sentite le Confederazioni nazionali fasciste degli agricoltori e dei lavoratori dell'agricoltura » aggiungere le parole « ed il Sindacato nazionale fascista dei tecnici agricoli ».

Domando all'onorevole Ministro se accetta questo emendamento.

ROSSONI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Lo accetto.

PRESIDENTE. La Commissione lo accetta?

CAPRI-CRUCIANI, *Relatore*. Lo accetta.

PRESIDENTE. Pongo allora a partito questo emendamento.

(*È approvato*).

Pongo a partito l'articolo 10 con l'emendamento accettato dal Governo e dalla Commissione, ed approvato dalla Camera.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 11.

MARCHI, *Segretario*, legge:

ART. 11.

Almeno una volta all'anno, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste fa provvedere a saltuarie ispezioni sui Consorzi provinciali dell'agricoltura e sulla Federazione nazionale.

In caso di difettoso funzionamento il Ministro, sentito il Consiglio di Stato, ha facoltà di procedere allo scioglimento dell'amministrazione ordinaria dei Consorzi e della Federazione nazionale ed alla nomina di un Commissario governativo.

In caso di urgenza, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste ha facoltà di sospendere dalle proprie funzioni il Consiglio d'amministrazione dei Consorzi provinciali e della Federazione nazionale e di affidare temporaneamente la gestione degli Enti predetti ad un Commissario straordinario, fino a che non sia espletata la procedura prevista dal comma precedente o non sia ricostituito il Consiglio d'amministrazione.

(È approvato).

ART. 12.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri delle corporazioni e delle finanze, sarà provveduto a coordinare con le norme della presente legge le disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi, nonché le disposizioni e i servizi relativi agli ammassi obbligatori.

(È approvato).

ART. 13.

Oltre ai prestiti di esercizio di cui all'articolo 30 della legge 18 giugno 1931, n. 987, e successive modificazioni, il Consorzio e le sue sezioni possono far ricorso ai mutui occorrenti per l'assolvimento dei compiti, di cui all'articolo 1, lettera c), nei modi e nei termini previsti dal Regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, contenente provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario del Regno, convertito in legge con modificazioni, con la legge 5 luglio 1928, n. 1760.

(È approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 marzo 1938-XVI, n. 406, contenente norme concernenti la decisione delle controversie sui cottimi nel campo dell'industria.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 marzo 1938-XVI, n. 406, contenente norme concernenti la decisione delle controversie sui cottimi nel campo dell'industria. (*Stampato* n. 2296-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

È iscritto a parlare l'onorevole camerata Clavenzani. Ne ha facoltà.

CLAVENZANI. Onorevoli Camerati, se la deliberazione del febbraio 1935 ha pronunciato la specifica condanna di tutti quei sistemi così chiamati di razionalizzazione del lavoro manuale, la deliberazione del dicembre 1937 e il decreto in esame hanno creato un nuovo sistema, che ha soprattutto il grande pregio di essere aderente allo spirito degli operai italiani.

Sarà utile al riguardo un brevissimo confronto fra i metodi ormai superati ed il metodo nuovo, anche perchè sia più facile intuire la portata pratica del provvedimento sottoposto al nostro esame.

Il sistema Bedaux basava particolarmente la sua struttura fondamentale sulla esatta determinazione di due parabole: la parabola della fatica, e la parabola della velocità.

La parabola della fatica è suddivisa in tre settori distinti: leggero, medio, pesante, ciascuno dei quali è suddiviso in tre sottosectori.

La parabola della velocità è a sua volta distinta in tre settori: lento, normale, veloce, ciascuno dei quali a sua volta era suddiviso in tre sottosectori.

Ai diciotto gruppi così risultanti è assegnato un numero fisso, la cui valutazione è affidata soltanto alla esperienza ed agli studi in proposito fatti dallo stesso Bedaux.

Tale prolissità di metodo è da sola sufficiente a spiegare la opposizione dimostrata da tutti gli operai italiani e da non pochi industriali.

Il nuovo metodo dà invece agli operai quella garanzia da tanto tempo auspicata; dà soprattutto la tranquillità circa la esatta conoscenza degli elementi costitutivi del cottimo. Si può dedurre che la differenza sostan-

ziale tra i due sistemi è data dal fatto che il Bedaux esprime il rendimento dell'operaio, come la necessaria risultante di una intollerabile costrizione o quanto meno di un controllo spinto alle estreme conseguenze; il nuovo metodo, invece, semplice e pratico, poggia le sue premesse sulla considerazione che il rendimento è, soprattutto, la spontanea risultante della volontà dell'operaio che intuisce l'alta funzione sociale che il Regime gli affida e l'orgoglio di assolverla in piena consapevolezza.

Quali sono le origini che hanno portato le organizzazioni sindacali alla discussione, alla approvazione e alla presentazione del provvedimento sulla disciplina dei cottimi?

La ragione fondamentale è questa: nella moderna attrezzatura degli stabilimenti le modifiche al macchinario sono frequenti. Con la modifica al macchinario doveva intervenire naturalmente una manipolazione dei cottimi. Le organizzazioni sindacali non avevano un punto di riferimento preciso per la congiuntura fra le vecchie e le nuove tariffe di cottimo per la determinazione delle quali l'imprenditore si preoccupava prevalentemente di un eventuale minore rendimento dell'operaio.

Occorreva trovare un metodo idoneo a mantenere al capitale la certezza della utilità di ogni apporto destinato al perfezionamento tecnico delle aziende, ed al lavoro la sicurezza che tali perfezionamenti utili alle aziende avrebbero anche apportato loro un utile personale.

Per ottenere ciò il contratto approvato dalle due Confederazioni dell'industria ha contemplato un periodo di assestamento che consentirà la determinazione di tutti gli elementi indispensabili per la fissazione delle nuove tariffe.

Gli articoli 3 e 4 del contratto precisano le modalità di procedura e rivelano la grande portata raggiunta. L'ultima parte dell'articolo 3 dice: « Solo quando siano attuate modifiche nelle condizioni di esecuzione di lavoro, si potrà procedere alla variazione delle tariffe di cottimo in proporzione della variazione di tempo che le modifiche stesse avranno determinato. La variazione delle tariffe in tal caso dovrà intervenire entro un periodo di assestamento uguale a quello stabilito nel seguente articolo ».

L'articolo 4 dice: « Il periodo di assestamento di cui sopra è, per i cottimi di lavorazioni in serie, di un mese. Nei casi di nuove lavorazioni speciali, il periodo di assestamento da concordarsi fra le organizzazioni

sindacali potrà avere la durata massima di quattro mesi alla condizione che, per il periodo oltre il primo mese venga garantita agli operai una retribuzione non inferiore al 90 per cento del guadagno netto di cottimo realizzato nel trimestre precedente all'entrata in vigore della tariffa provvisoria. Nel cottimo di breve durata dovrà intendersi, per periodo di assestamento, quel lasso di tempo strettamente necessario perchè il cottimo si normalizzi. Per cottimo ricorrente si intende che il periodo di assestamento è solo quello iniziale della prima produzione ».

Evidentemente, perchè sia possibile attuare praticamente un dispositivo così delicato, è necessario che intervenga quel concetto sano e costruttivo di collaborazione, che deve essere la base per ogni feconda realizzazione.

Le decisioni al riguardo, sono state affidate a collegi tecnici periferici composti da un ispettore corporativo nominato dal capo circolo, e da due rappresentanti delle Confederazioni interessate.

Al centro, e con sede presso il Ministero delle corporazioni funzionerà un organismo nazionale che avrà il compito di raccogliere e coordinare tutte le decisioni dei consigli periferici; ciò eviterà che per casi pressochè analoghi si pervenga a decisioni antitetiche.

È utile prospettare che la competenza dei nuovi organismi creati dal decreto in esame venga limitata a settori squisitamente tecnici che costituiscano materia di vera « controversia », per lasciare invece alle organizzazioni sindacali l'esame e la discussione di tutto quanto costituisce materia di « inadempienza ».

Si eviteranno così quelle interferenze tanto pregiudizievoli ai rapporti fra le varie organizzazioni.

Contro le decisioni degli organismi periferici è ammesso il ricorso delle Confederazioni nazionali.

La relazione ministeriale spiega le ragioni per cui è stata accordata e consentita la possibilità di ricorso soltanto alle due Confederazioni nazionali, le quali coordinando tutto il lavoro delle Federazioni e degli altri organismi dipendenti, sono le più idonee a far raggiungere quella uniformità sulla quale poggia la sua efficacia il decreto in esame.

Il ricorso è ammesso soltanto dopo 15 giorni dalla decisione degli organi periferici.

Io qui avrei desiderato proporre un emendamento, o avanzare almeno un suggerimento da inserire nelle note integrative. Il termine di 15 giorni dalla decisione non è un termine

preciso, perchè la decisione può venire a conoscenza delle confederazioni in tempo non più utile per promuovere il ricorso o non sufficiente per raccogliere gli elementi idonei per formulare il ricorso.

Il decreto stabilisce che: « contro le decisioni del Collegio tecnico, è ammesso ricorso al Collegio tecnico superiore presso il Ministero delle Corporazioni soltanto da parte della Confederazione fascista degli industriali o della Confederazione Fascista dei Lavoratori dell'Industria, entro il termine di 15 giorni dalla data della decisione ». Proporrei che la decorrenza del termine venisse così modificata: « entro quindici giorni dalla data di comunicazione alle Confederazioni interessate ».

Se non è possibile approvare ora questo emendamento, io rivolgo viva raccomandazione perchè di questa modifica si tenga conto nelle note integrative.

Quali sono i vantaggi pratici apportati dal decreto e dalla deliberazione del Comitato Centrale sulla disciplina dei cottimi ?

Si sono in primo luogo eliminate le frequentissime lunghe contestazioni riguardanti la determinazione delle medie e la portata da accordare all'operaio laborioso di normale capacità lavorativa ».

Si è garantita all'operaio una paga individuale ben precisata e ben documentata in tutti gli elementi costitutivi, e si è consentita in tal modo alle organizzazioni dei lavoratori la possibilità per la più esatta instaurazione delle vertenze che via via sono prospettate dagli organizzati; non soltanto per la esemplificazione di lavoro ma anche per la rapida soluzione delle vertenze stesse.

Si è inoltre eliminato il grave pericolo di far decurtare le maggiorazioni del cottimo col facile pretesto di un ripristino di « lavoro a economia ».

Sotto questo aspetto il provvedimento chiude un ciclo di tormentate anche se feconde discussioni ed apre un nuovo periodo di autentiche realizzazioni, che trovano e troveranno la loro efficacia, una volta intervenuta la integrale applicazione del decreto.

Le organizzazioni dei lavoratori (questo è noto) hanno però aspirazioni più avanzate. Pertanto, pur riconoscendo la grandissima portata dei provvedimenti in atto, lo considerano però come l'inizio per ulteriori perfezionamenti; l'aspirazione delle organizzazioni sindacali è particolarmente riferita ad una migliore specificazione delle funzioni che il lavoro deve avere nell'economia corporativa.

Riportandoci al decreto in esame ed alle precedenti deliberazioni, i rappresentanti degli operai sentono il dovere di esprimere la vivissima riconoscenza al Capo, che ha consentito queste nuove realizzazioni ed esprimono la certezza che la nuova disciplina dei cottimi apporterà anche un autentico incremento alla produzione.

Questo è anche un fervido augurio che noi formuliamo per coloro, fra i datori di lavoro, che considerano in seconda linea il loro tornaconto personale e pongono invece al vertice di ogni loro aspirazione le necessità supreme della Patria e il benessere dei lavoratori dipendenti. (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCHI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 7 marzo 1938-XVI, n. 406, contenente norme concernenti la decisione delle controversie sui cottimi nel campo dell'industria ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 459, che ha dato esecuzione al Trattato di amicizia, commercio e navigazione, con Protocollo finale e scambio di Note: atti stipulati in Bangkok, tra l'Italia ed il Siam, il 3 dicembre 1937.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 459, che ha dato esecuzione al Trattato di amicizia, commercio e navigazione, con Protocollo finale e scambio di Note: atti stipulati in Bangkok, tra l'Italia ed il Siam, il 3 dicembre 1937. (*Stampato n. 2304-A*).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCHI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 459, che ha dato esecuzione al Trattato di amicizia, commercio e navigazione, con Protocollo finale e scambio di Note: atti stipulati in Bangkok, fra l'Italia ed il Siam, il 3 dicembre 1937 ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 marzo 1938-XVI, n. 480, recante norme per l'attuazione del piano di risanamento del Rione Concezione e Porta Carini nella città di Palermo.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 marzo 1938-XVI, n. 480, recante norme per l'attuazione del piano di risanamento del Rione Concezione e Porta Carini nella città di Palermo. (*Stampato* n. 2306-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCHI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 7 marzo 1938-XVI, n. 480, recante norme per l'attuazione del piano di risanamento del Rione Concezione e Porta Carini nella città di Palermo ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 marzo 1938-XVI, n. 465, recante norme relative ai piani particolareggiati ed ai progetti esecutivi del piano regolatore di Roma e dell'Esposizione del 1941.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 marzo

1938-XVI, n. 465, recante norme relative ai piani particolareggiati ed ai progetti esecutivi del piano regolatore di Roma e dell'Esposizione del 1941. (*Stampato* n. 2307-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCHI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 7 marzo 1938-XVI, n. 465, recante norme relative ai piani particolareggiati e ai progetti esecutivi del piano regolatore di Roma e dell'Esposizione del 1941 ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 marzo 1938-XVI, n. 279, recante provvedimenti per la lotta contro le cocciniglie degli agrumi nella campagna agraria 1938.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 marzo 1938-XVI, n. 279, recante provvedimenti per la lotta contro le cocciniglie degli agrumi nella campagna agraria 1938. (*Stampato* numero 2308-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCHI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 10 marzo 1938-XVI, n. 279, recante provvedimenti per la lotta contro le cocciniglie degli agrumi nella campagna agraria 1938 ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 marzo 1938-XVI, n. 503, recante modificazioni al Regio decreto 15 dicembre 1936-XV, n. 2276, sulla assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 marzo 1938-XVI, n. 503, recante modificazioni al Regio decreto 15 dicembre 1936-XV, n. 2276, sulla assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. (*Stampato* n. 2313-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCHI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 10 marzo 1938-XVI, n. 503, recante modificazioni al Regio decreto 15 dicembre 1936-XV, n. 2276, sulla assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 marzo 1938-XVI, n. 278, recante provvedimenti per la lotta contro il mal secco degli agrumi in Sicilia nella campagna agraria 1937-38.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 marzo 1938-XVI, n. 278, recante provvedimenti per la lotta contro il mal secco degli agrumi in Sicilia nella campagna agraria 1937-38. (*Stampato* n. 2309-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCHI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 10 marzo 1938-XVI, n. 278, recante provvedimenti per la lotta contro il mal secco degli agrumi in Sicilia nella campagna agraria 1937-38 ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 450, relativo alla posizione di ruolo degli Ammiragli di squadra designati di armata.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 450, relativo alla posizione di ruolo degli Ammiragli di squadra designati di armata. (*Stampato* n. 2311-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCHI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 450, relativo alla posizione di ruolo degli Ammiragli di squadra designati di armata ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Limitazione dell'impiego di metalli d'importazione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Limitazione dell'impiego dei metalli d'importazione. (*Stampato* n. 2312-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli. Se ne dia lettura.

MARCHI, *Segretario*, legge:

ART. 1.

È data facoltà al Capo del Governo, su proposta del Ministro delle corporazioni, di concerto coi Ministri delle finanze, dei lavori pubblici, delle comunicazioni e degli scambi e delle valute, sentiti il Consiglio Nazionale delle Ricerche, il Commissario generale per le fabbricazioni di guerra e le Corporazioni interessate, di vietare, con propri decreti, l'impiego di rame, nichel, stagno, cromo, cobalto e loro leghe, nelle categorie di prodotti industriali o in ogni altra applicazione, nelle quali detti metalli e loro leghe possono essere sostituiti con metalli di produzione nazionale.

(È approvato).

ART. 2.

I decreti del Capo del Governo, emanati agli effetti del precedente articolo, oltre a contenere l'elenco dei prodotti industriali e delle applicazioni, a cui i divieti si riferiscono, dovranno stabilire la data di decorrenza dei divieti e, occorrendo, le modalità di esecuzione e le eventuali norme per le sostituzioni. Con gli stessi decreti potranno essere fissati, previo parere delle competenti Corporazioni, i prezzi di vendita dei prodotti nazionali.

Tali decreti saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

(È approvato).

ART. 3.

In corrispondenza dei divieti che saranno come sopra stabiliti, è data facoltà al Ministro delle finanze, di concerto coi Ministri degli affari esteri, delle corporazioni e degli scambi e delle valute, di vietare l'importazione di prodotti fabbricati con rame, nichel, stagno, cromo, cobalto e loro leghe.

(È approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Inquadramento sindacale degli Enti di diritto pubblico svolgenti attività economiche.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Inquadramento sindacale degli Enti di diritto pubblico svolgenti attività economiche. (*Stampato* n. 2314-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli. Se ne dia lettura.

MARCHI, *Segretario*, legge:

ART. 1.

Il divieto di far parte di associazioni sindacali, sancito dall'articolo 3 del Regio decreto 1° luglio 1926, n. 1130, è revocato per quanto concerne gli enti pubblici, comunque denominati, i quali operino nel campo della produzione e svolgano un'attività economica in regime di concorrenza.

Con Regi decreti da emanarsi su proposta del Ministro per le corporazioni di concerto col Ministro per le finanze e con gli altri Ministri interessati, sentiti il Comitato corporativo centrale ed il Consiglio dei Ministri, può essere revocato il divieto di far parte di associazioni sindacali, sancito dall'articolo 3 del Regio decreto 1° luglio 1926, n. 1130, per gli altri enti pubblici, comunque denominati, purchè operanti nel campo della produzione e svolgenti un'attività esclusivamente o prevalentemente economica.

(È approvato).

ART. 2.

Con separato provvedimento saranno emanate le norme per la stipulazione dei contratti collettivi di lavoro e per la risoluzione delle controversie relative al rapporto d'impiego dei dipendenti dagli enti indicati nell'articolo 1.

Fino a quando non saranno emanate le norme predette, continueranno ad osservarsi le disposizioni ora vigenti.

(È approvato).

ART. 3.

Ogni regolamentazione dei rapporti di lavoro concernenti gli enti pubblici, nei riguardi dei quali viene soppresso il divieto di far parte di associazioni sindacali, è sottoposta al preventivo nulla osta del Ministero che esercita sull'ente la vigilanza e la tutela nonchè del Ministero delle finanze. Detti Ministeri hanno facoltà di chiedere che siano apportate le modificazioni ritenute necessarie.

(È approvato).

PRESIDENTE. Per errore materiale è stato stampato un articolo 4 il quale contiene la formula di promulgazione della legge. Esso, perciò, deve considerarsi inesistente.

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 502, che rinnova il premio di navigazione per le annate 1937 e 1938.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 502, che rinnova il premio di navigazione per le annate 1937 e 1938. (*Stampato* n. 2315-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura nel testo concordato fra Governo e Commissione.

MARCHI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 502, che rinnova il premio di navigazione per le annate 1937 e 1938, con le seguenti modificazioni:

« All'articolo 4 è sostituito il seguente:

« Per le navi a propulsione meccanica (motonavi, piroscafi, motovelieri e velieri con motore ausiliario) di stazza lorda non superiore a 2500 tonnellate, adibite abitualmente al traffico tra i porti del Regno, della Libia e delle Isole italiane dell'Egeo, il premio è stabilito, per ogni tonnellata di stazza lorda della nave e per ogni miglio percorso, nella seguente misura, valevole per ciascuna delle annate 1937 e 1938:

lire 0,0025 per le prime 1.500 tonnellate;

lire 0,00115 per le successive fino a 2.500 tonnellate.

« S'intende che la nave è adibita abitualmente al traffico di cui al 1° comma del presente articolo, quando nell'annata cui si riferisce la domanda di premio abbia solo navigato in Mediterraneo o fuori di questo non si sia spinta oltre l'8° grado di longitudine W. Gr. uscendo da Gibilterra, nè oltre il 26° parallelo uscendo dal Canale di Suez, nè oltre il 42° parallelo uscendo dal Bosforo, e con le traversate effettuate fra i porti del Regno, della Libia e delle Isole italiane dell'Egeo, oppure tra i porti stessi e quelli esteri, abbia raggiunti o superati i due terzi della navigazione complessivamente compiuta nella stessa annata.

« Il premio nella misura indicata nel 1° comma è corrisposto per le traversate effettuate tra un porto e l'altro del Regno, della Libia e delle Isole italiane dell'Egeo; per le traversate effettuate tra uno dei detti porti ed un porto estero, e viceversa, ovvero tra porti esteri, il premio è ridotto del 50 per cento ».

« *Nell'articolo 5, comma 2°, sono soppresse le parole:* e per non oltre 45.000 miglia per le navi di stazza lorda superiore a 2.500 tonnellate. ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Approvazione del contratto in data 3 marzo 1938-XVI, riguardante la sistemazione dei rapporti tra lo Stato e la signora Porta vedova Zanvettori, relativamente alla Rocca di Gradara.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Approvazione del contratto in data 3 marzo 1938-XVI, riguardante la sistemazione dei rapporti tra lo Stato e la signora Porta vedova Zanvettori, relativamente alla Rocca di Gradara. (*Stampato* n. 2316-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli. Se ne dia lettura.

MARCHI, *Segretario*, legge:

ART. 1.

È approvato e reso esecutivo il contratto stipulato presso l'Intendenza di finanza di Pesaro in data 3 marzo 1938-XVI, in virtù del quale la signora Alberta Porta vedova Zanvettori cede in libera ed esclusiva proprietà allo Stato il terreno adiacente alla Rocca di Gradara, distinto nel nuovo catasto con i mappali 128, 129, 248, e lo Stato concede alla signora Alberta Porta vedova Zanvettori, vita sua natural durante, l'usufrutto della Rocca, dei mobili ed oggetti in essa esistenti, e di parte del terreno anzidetto, sotto l'osservanza di determinati obblighi. (*È approvato*).

ART. 2.

Il contratto 3 marzo 1938-XVI è esente da ogni tassa e spesa.

(È approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 aprile 1938-XVI, n. 482, concernente la prescrizione, come requisito essenziale, per la nomina ad amministratore dei comuni e delle provincie, dello stato di coniugato o di vedovo con prole.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 aprile 1938-XVI, n. 482, concernente la prescrizione, come requisito essenziale, per la nomina ad amministratore dei comuni e delle provincie, dello stato di coniugato o di vedovo con prole. (*Stampato* n. 2305-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCHI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto legge 28 aprile 1938-XVI, n. 482, concernente la prescrizione, come requisito essenziale, per la nomina ad amministratore dei comuni e delle provincie, dello stato di coniugato o di vedovo con prole ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 febbraio 1938-XVI, n. 246, recante « Disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni ».

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 febbraio 1938-XVI, n. 246, recante « Disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni ». (*Stampato* n. 2280-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCHI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 21 febbraio 1938-XVI, n. 246, recante « Disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937. (*Stampato* n. 2126-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli. Se ne dia lettura.

MARCHI, *Segretario*, legge:

ENTRATE E SPESE DI COMPETENZA
DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1936-37.

ART. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie dello Stato, accertate nell'esercizio finanziario-1936-37, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in L. 37,412,156,853.99 delle quali furono riscosse » 35,207,998,912.34 e rimasero da riscuotere. L. 2,204,157,941.65

(È approvato).

ART. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie dello Stato, accertate nell'esercizio finanziario 1936-1937, per la competenza propria dell'eser-

cizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in L. 48,065,625,430.25 delle quali furono pagate » 38,843,896,155.40 e rimasero da pagare . L. 9,221,729,275.15

(È approvato).

ART. 3.

Il riassunto generale dei risultati delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio finanziario 1936-37 rimane così stabilito:

Entrate e spese effettive.

Entrata L. 24,702,068,259.22
Spesa » 40,932,052,357.30
Disavanzo effettivo . . L. 16,229,984,098.08

Movimento di capitali.

Entrata L. 12,710,088,594.77
Spesa » 7,133,573,072.95
Avanzo per movimento di capitali . . . + L. 5,576,515,521.82

Riepilogo generale.

Entrata L. 37,412,156,853.99
Spesa » 48,065,625,430.25
Disavanzo finale . . — L. 10,653,468,576.26

(È approvato).

ENTRATE E SPESE RESIDUE
DELL'ESERCIZIO 1935-36
ED ESERCIZI PRECEDENTI.

ART. 4.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1935-36 restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in L. 5,989,554,302.76 delle quali furono riscosse » 3,150,061,949.58

e rimasero da riscuotere L. 2,839,492,353.18

(È approvato).

ART. 5.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1935-36 restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in . . L. 7,695,760,159.03 delle quali furono pagate » 4,751,933,363.13 e rimasero da pagare . L. 2,943,826,795.90

(È approvato).

RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ALLA CHIUSURA
DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1936-37.

ART. 6.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1936-37 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1936-37 (articolo 1) L. 2,204,157,941.65

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 4) . . . » 2,839,492,353.18

Somme riscosse e non versate in Tesoreria (colonna s del riassunto generale) . . . » 561,164,810.33

Residui attivi al 30 giugno 1937 L. 5,604,815,105.16

(È approvato).

ART. 7.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1936-37 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1936-37 (articolo 2) L. 9,221,729,275.15

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 5) » 2,943,826,795.90

Residui passivi al 30 giugno 1937 . . L. 12,165,556,071.05

(È approvato).

SITUAZIONE FINANZIARIA.

ART. 8.

È accertato nella somma di lire 32 miliardi e 995,996,750.73 il disavanzo finanziario del conto del Tesoro alla fine dell'esercizio 1936-37, come risulta dai seguenti dati:

Attività:

Entrate dell'esercizio finanziario 1936-37. L. 37,412,156,853.99
 Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1935-36, cioè:

Accertati:

al 1° luglio 1936 L. 7,837,513,879.81
 al 30 giug. 1937 » 7,695,760,159.03
 » 141,753,720.78
 Disavanzo finanziario al 30 giugno 1937 . . » 32,995,996,750.73
 L. 70,549,907,325.50

Passività:

Disavanzo finanziario al 1° luglio 1936 . . . L. 22,259,910,472.25
 Spese dell'esercizio finanziario 1936-37 . » 48,065,625,430.25
 Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1935-36, cioè:

Accertati:

al 1° luglio 1936 L. 6,005,306,744.82
 al 30 giug. 1937 » 5,989,554,302.76
 » 15,752,442.06
 Discarichi amministrativi a favore di tesoreri per casi di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 194 del regolamento di contabilità generale. » 208,618,980.94
 L. 70,549,907,325.50

(È approvato).

DISPOSIZIONI SPECIALI.

ART. 9.

Sono stabiliti nella somma di 208,618,980.94 lire i discarichi consentiti, nell'esercizio 1936-

1937, ai tesoreri per casi di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 194 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

(È approvato).

ART. 10.

L'avanzo di gestione accertato al 30 giugno 1937 sul capitolo n. 54 della spesa del bilancio dell'Azienda autonoma statale della strada, per i servizi della Autocamionale Genova-Valle del Po, è destinato ad eventuali opere di completamento della Autocamionale stessa.

(È approvato).

AMMINISTRAZIONI ED AZIENDE SPECIALI.

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO.

ART. 11.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, accertate nell'esercizio finanziario 1936-37, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero delle finanze, in . . . L. 982,797,399.74
 delle quali furono riscosse » 976,217,870.55

e rimasero da riscuotere L. 6,579,529.19

(È approvato).

ART. 12.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1936-37, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite in L. 982,797,399.74
 delle quali furono pagate » 829,753,932.47

e rimasero da pagare . L. 153,043,467.27

(È approvato).

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 MAGGIO 1938

ART. 13.

Le entrate del bilancio dell'Amministrazione medesima, rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1935-36, restano determinate in L. 56,821,889.51
 delle quali furono riscosse » 55,034,478 —
 e rimasero da riscuotere L. 1,787,411.51

(È approvato).

ART. 14.

Le spese del bilancio dell'Amministrazione medesima, rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1935-36, restano determinate in L. 159,690,458.93
 delle quali furono pagate » 146,679,756.96
 e rimasero da pagare. L. 13,010,701.97

(È approvato).

ART. 15.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1936-37, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1936-1937 (articolo 11) . . . L. 6,579,529.19

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 13) » 1,787,411.51

Somme riscosse e non versate (colonna s del riepilogo dell'entrata) » 95,637,730.19

Residui attivi al 30 giugno 1937 L. 104,004,670.89

(È approvato).

ART. 16.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1936-37, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1936-37 (articolo 12) L. 153,043,467.27

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 14) L. 13,010,701.97

Residui passivi al 30 giugno 1937 L. 166,054,169.24

(È approvato).

ART. 17.

È accertata nella somma di lire 4,277.10 la differenza attiva nel conto finanziario dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, alla fine dell'esercizio 1936-37, risultante dai seguenti dati:

Attività:

Differenza attiva al 1° luglio 1936 L. 4,277.10
 Entrate dell'esercizio 1936-37 » 982,797,399.74
 Residui attivi lasciati dall'esercizio 1935-1936:

Accertati:

al 1° luglio 1936 L. 56,821,889.51
 al 30 giugno 1937 » 56,821,889.51
 » ..
 L. 982,801,676.84

Passività:

Spese dell'esercizio 1936-1937 L. 982,797,399.74
 Residui passivi lasciati dall'esercizio 1935-1936:

Accertati:

al 1° luglio 1936 L. 159,690,458.93
 al 30 giugno 1937 » 159,690,458.93
 Differenza attiva al 30 giugno 1937 » 4,277.10
 L. 982,801,676.84

(È approvato).

FONDO DI MASSA DEL CORPO
DELLA REGIA GUARDIA DI FINANZA.

ART. 18.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza, accertate nell'eser-

LEGISLATURÁ XXIX — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 MAGGIO 1938

cizio finanziario 1936-37, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo di quella Amministrazione, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero delle finanze, in . L. 40,056,293.12 delle quali furono riscosse » 31,740,568.87

e rimasero da riscuotere L. 8,315,724.25

(È approvato).

ART. 19.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1936-37, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in . . . L. 47,079,375.78 delle quali furono pagate » 24,991,351.50

e rimasero da pagare . . L. 22,088,024.28

(È approvato).

ART. 20.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio finanziario 1935-36, restano determinate in . . . L. 8,386,957.45 delle quali furono riscosse » 8,376,733.93

e rimasero da riscuotere L. 10,223.52

(È approvato).

ART. 21.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio finanziario 1935-36, restano determinate in . . . L. 19,592,004.74 delle quali furono pagate » 16,193,406.77

e rimasero da pagare . . L. 3,398,597.97

(È approvato).

ART. 22.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1936-37, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria

dell'esercizio finanziario 1936-1937 (articolo 18) L. 8,315,724.25

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 20) » 10,223.52

Somme riscosse e non versate (colonna s del riepilogo dell'entrata »

Residui attivi al 30 giugno 1937 L. 8,325,947.77

(È approvato).

ART. 23.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1936-37, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1936-37 (articolo 19) L. 22,088,024.28

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 21) » 3,398,597.97

Residui passivi al 30 giugno 1937 L. 25,486,622.25

(È approvato).

ART. 24.

È accertata nella somma di 15,936,903,66 lire la differenza passiva del conto finanziario del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza, alla fine dell'esercizio 1936-37, risultante dai seguenti dati:

Attività:

Entrate dell'esercizio finanziario 1935-36. . . L. 40,056,293.12

Diminuzione dei residui passivi lasciati dall'esercizio 1935-36:

Accertati:

al 1° luglio 1936 L. 19,639,338.94

al 30 giugno 1937 » 19,592,004.74

47,334.20

Differenza passiva al 30 giugno 1937 » 15,936,903.66

L. 56,040,530.98

Passività:

Differenza passiva al 1° luglio 1936 L.	8,961,155.20
Spese dell'esercizio finan- ziario 1936-37 . . . »	47,079,375.78
Pareggio residui attivi . . . »	..
	<hr/>
L.	56,040,530.98

(È approvato).

AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PER IL CULTO.

ART. 25.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione del Fondo per il culto, accertate nell'esercizio finanziario 1936-37, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno, in L.

87,191,940.48

delle quali furono riscosse »

86,240,640.17

e rimasero da riscuotere. L.

951,300.31

(È approvato).

ART. 26.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1936-37 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite in L.

87,458,523.42

delle quali furono pagate »

78,068,565.83

e rimasero da pagare . . L.

9,389,957.59

(È approvato).

ART. 27.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1935-1936 restano determinate in L.

17,803,979.73

delle quali furono riscosse »

2,049,830.74

e rimasero da riscuotere. L.

15,754,148.99

(È approvato).

ART. 28.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1935-1936 restano determinate in L.

15,859,314.35

delle quali furono pagate »

9,219,218.53

e rimasero da pagare . . L.

6,640,095.82

(È approvato).

ART. 29.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1936-37 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1936-37 (articolo 25) L.

951,300.31

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 27) »

15,754,148.99

Somme riscosse e non versate (colonna s del riepilogo dell'entrata) »

15,513.10

Residui attivi al 30 giugno 1937 L.

16,720,962.40

(È approvato).

ART. 30.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1936-37, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1936-37 (articolo 26) L.

9,389,957.59

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 28) »

6,640,095.82

Residui passivi al 30 giugno 1937 L.

16,030,053.41

(È approvato).

ART. 31.

È accertata nella somma di L. 4,923,302.34 la differenza attiva del conto finanziario dell'Amministrazione del Fondo per il culto alla fine dell'esercizio 1936-37, come risulta dai seguenti dati:

Attività:

Differenza attiva al 1º luglio 1936 L.	4,671,657.78
Entrate dell'esercizio finanziario 1936-37 »	87,191,940.48
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1935-36, cioè:	

Accertati:

al 1º luglio 1936 L.	16,823,342.61
al 30 giugno 1937 »	15,859,314.35
	» 964,028.26
L.	92,827,626.52

Passività:

Spese dell'esercizio finanziario 1936-37 L.	87,458,523.42
Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1935-36, cioè:	

Accertati:

al 1º luglio 1936 L.	18,249,780.49
al 30 giugno 1937 »	17,803,979.73
	» 445,800.76
Differenza attiva al 30 giugno 1937 »	4,923,302.34
L.	92,827,626.52

(È approvato).

FONDO DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE
NELLA CITTÀ DI ROMA.

ART. 32.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, accertate nell'esercizio finanziario 1936-37, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo di

quell'Amministrazione, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno, in L.	2,822,189.53
delle quali furono riscosse »	2,803,924.75
e rimasero da riscuotere L.	18,264.78

(È approvato).

ART. 33.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1936-37, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in L.

2,932,517.32	
delle quali furono pagate »	1,762,158.35
e rimasero da pagare . L.	1,170,358.97

(È approvato).

ART. 34.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1935-36 restano determinate in L.

384,783.31	
delle quali furono riscosse »	369,964.13
e rimasero da riscuotere L.	14,819.18

(È approvato).

ART. 35.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1935-36 restano determinate in L.

2,042,290.21	
delle quali furono pagate »	1,241,797.72
e rimasero da pagare . L.	800,492.49

(È approvato).

ART. 36.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1936-37, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1936-37 (articolo 32) . L.	18,264.78
---	-----------

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 MAGGIO 1938

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 34) L. 14,819.18

Somme riscosse e non versate (colonna s del riepilogo dell'entrata) » 1,710.70

Residui attivi al 30 giugno 1937 L. 34,794.66

(È approvato).

ART. 37.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1936-37 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1936-37 (articolo 33) L. 1,170,358.97

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 35) » 800,492.49

Residui passivi al 30 giugno 1937 L. 1,970,851.46

(È approvato).

ART. 38.

È accertata nella somma di lire 23,200.60 la differenza attiva del conto finanziario del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, alla fine dell'esercizio 1936-37, come risulta dai seguenti dati:

Attività:

Differenza attiva al 1º luglio 1936 L. 22,421.85

Entrate dell'esercizio finanziario 1936-37 » 2,822,189.53

Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1935-36:

Accertati:

al 1º luglio 1936 L. 2,165,470.28

al 30 giugno 1937 » 2,042,290.21

» 123,180.07

L. 2,967,791.45

Passività:

Spese dell'esercizio finanziario 1936-37 . L. 2,932,517.32

Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1935-36:

Accertati:

al 1º luglio 1936 L. 396,856.84

al 30 giugno 1937 » 384,783.31

» 12,073.53

Differenza attiva al 30 giugno 1937 » 23,200.60

L. 2,967,791.45

(È approvato).

AZIENDA DEI PATRIMONI RIUNITI
EX-ECONOMALI.

ART. 39.

Le entrate ordinarie e straordinarie dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex-economali accertate nell'esercizio finanziario 1936-37, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione medesima, allegato al conto consuntivo del Ministero dell'interno, in L. 5,399,893.97

delle quali furono rimosse » 5,068,120.46

e rimasero da riscuotere L. 331,773.51

(È approvato).

ART. 40.

Le spese ordinarie e straordinarie dell'Azienda predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1936-37, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in L. 5,348,536.81

delle quali furono pagate » 4,279,959.43

e rimasero da pagare . . L. 1,068,577.38

(È approvato).

ART. 41.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1935-1936 restano determinate, come dal conto consuntivo dell'Azienda, in L.	1,437,290.72
delle quali furono riscosse »	360,072.28
e rimasero da riscuotere L.	<u>1,077,218.44</u>

(È approvato).

ART. 42.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1935-36, restano determinate, come dal conto consuntivo dell'Azienda, in . L.	1,356,642.45
delle quali furono pagate »	777,647.39
e rimasero da pagare . . L.	<u>578,995.06</u>

(È approvato).

ART. 43.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1936-37 sono stabiliti, come dal conto consuntivo dell'Azienda, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1936-37 (articolo 39) L.	331,773.51
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 41) »	1,077,218.44
Somme riscosse e non versate in tesoreria (colonna s del conto consuntivo) »	618.69
Residui attivi al 30 giugno 1937 L.	<u>1,408,373.26</u>

(È approvato).

ART. 44.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1936-37, sono stabiliti, come

dal conto consuntivo dell'Azienda, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1936-37 (articolo 40) L.	1,068,577.38
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 42) »	578,995.06

Residui passivi al 30 giugno 1937 . . L.	<u>1,647,572.44</u>
--	---------------------

(È approvato).

ART. 45.

È accertata nella somma di 1,247,561.61 lire, la differenza attiva del conto finanziario dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex-economici, alla fine dell'esercizio 1936-37, come risulta dai seguenti dati:

Attività:

Differenza attiva al 1° luglio 1936 . . . L.	1,069,701.48
Entrate dell'esercizio finanziario 1936-1937 »	5,399,893.97
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1935-36: .	

Accertati:

al 1° luglio 1936 L.	1,529,352.65
al 30 giugno 1937 »	1,356,642.45
»	<u>172,710.20</u>
L.	<u>6,642,305.65</u>

Passività:

Spese dell'esercizio 1936-1937 L.	5,348,536.81
Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1935-36: .	
Accertati:	
al 1° luglio 1936 L.	1,483,497.95
al 30 giugno 1937 »	1,437,290.72
»	<u>46,207.23</u>
Differenza attiva al 30 giugno 1937 . . »	1,247,561.61
L.	<u>6,642,305.65</u>

(È approvato).

AZIENDA AUTONOMA STATALE DELLA STRADA.

ART. 46.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Azienda autonoma statale della strada, accertate nell'esercizio finanziario 1936-37, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero dei lavori pubblici, sono stabilite

in	L.	533,809,463.04
delle quali furono riscosse	»	462,545,601.21
e rimasero da riscuotere	L.	<u>71,263,861.83</u>

(È approvato).

ART. 47.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1936-37, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in

L.	533,809,463.04
delle quali furono pagate	» 457,538,193.09
e rimasero da pagare	L. <u>76,271,269.95</u>

(È approvato).

ART. 48.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1935-1936 restano determinate in

L.	58,521,727.46
delle quali furono riscosse	» 26,017,164.83
e rimasero da riscuotere	L. <u>32,504,562.63</u>

(È approvato).

ART. 49.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1935-36 restano determinate in L.

L.	120,258,400.27
delle quali furono pagate	» 62,087,447.46
e rimasero da pagare	L. <u>58,170,952.81</u>

(È approvato).

ART. 50.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1936-37, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1936-37 (articolo 46)	L.	71,263,861.83
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 48)	»	32,504,562.63
Somme riscosse e non versate (colonna s del conto consuntivo)	»	..
Residui attivi al 30 giugno 1937	L.	<u>103,768,424.46</u>

(È approvato).

ART. 51.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1936-37, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1936-37 (articolo 47)	L.	76,271,269.95
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 49)	»	58,170,952.81
Residui passivi al 30 giugno 1937	L.	<u>134,442,222.76</u>

(È approvato).

AZIENDA DI STATO PER LE FORESTE DEMANIALI.

ART. 52.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, accertate nell'esercizio finanziario 1936-37, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite quali risultano dal conto consuntivo dell'Azienda stessa,

allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero dell'agricoltura e foreste, in L.	23,928,339.72
delle quali furono riscosse »	17,901,878.91
<hr/>	
e rimasero da riscuotere L.	6,026,460.81

(È approvato).

ART. 53.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Azienda predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1936-37, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in L.

23,928,339.72

delle quali furono pagate »

16,460,937.78

e rimasero da pagare . L.

7,467,401.94

(È approvato).

ART. 54.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1935-36 restano determinate in L.

16,835,021.72

delle quali furono riscosse »

8,984,372.66

e rimasero da riscuotere L.

7,850,649.06

(È approvato).

ART. 55.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1935-36 restano determinate in L.

23,634,556.03

delle quali furono pagate »

6,738,364.49

e rimasero da pagare . L.

16,896,191.54

(È approvato).

ART. 56.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1936-37, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1936-1937 (articolo 52) . . . L.

6,026,460.81

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 54) L.

7,850,649.06

Somme riscosse e non versate (colonna s del riepilogo della entrata) »

3,205,250.23

Residui attivi al 30 giugno 1937 L.

17,082,360.10

(È approvato).

ART. 57.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1936-37 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1936-37 (articolo 53) L.

7,467,401.94

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 55) »

16,896,191.54

Residui passivi al 30 giugno 1937 L.

24,363,593.48

(È approvato).

ART. 58.

È accertata nella somma di lire 7,893,440 e centesimi 72 la differenza passiva del conto finanziario dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, alla fine dell'esercizio 1936-37, come risulta dai seguenti dati:

Attività:

Entrate dell'esercizio finanziario 1936-37 . L.

23,928,339.72

Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1935-36 .

Accertati:

al 1° luglio 1936 L. 23,639,577.42
 al 30 giugno 1937 » 23,634,556.03

5,021.39

Differenza passiva al 30 giugno 1937 . . »

7,893,440.72

L.

31,826,801.83

Passività:

Differenza passiva al 1° luglio 1936 L.	7,885,083.11
Spese dell'esercizio fi- nanziario 1936-37 . . . »	23,928,339.72
Diminuzione nei residui attivi lasciati dal- l'esercizio 1935-36:	
Accertati:	
al 1° luglio 1936 L.	16,848,400.72
al 30 giugno 1937 »	16,835,021.72
»	13,379 —
L.	34,826,801.83

*(È approvato).***ARCHIVI NOTARILI.****ART. 59.**

È approvato il conto consuntivo degli Archivi notarili, per l'esercizio 1936-37, nelle risultanze seguenti:

Entrata L.	9,937,969.75
Spesa »	9,075,641.83
Differenza . . . + L.	862,327.92

(È approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Saluto al Re Imperatore e al Duce.

PRESIDENTE (*Si leva in piedi — I Ministri e i Deputati si alzano*).

Camerati!

S. M. il Re Imperatore è in viaggio per le nostre terre d'oltremare.

Sono sicuro d'interpretare il comune pensiero manifestando all'Augusto Sovrano il nostro più fervido augurio ed il nostro più alto omaggio. (*Vivissimi generali prolungati applausi — Grida ripetute di: Viva il Re! — Nuove vibranti acclamazioni cui si associano le tribune*).

L'evento coincide con il ventitreesimo anniversario della data che segnò l'inizio della rigenerazione politica nazionale e della gesta gloriosa, che assicurò all'Italia i suoi giusti confini. (*Vivissimi applausi*).

Motivi di grande fierezza ci muovono quindi nel riaffermare al Monarca amatissimo il più profondo e devoto attaccamento. (*Vivissimi generali prolungati applausi*).

Camerati, Saluto al Re! (*La Camera unanime risponde: Viva il Re!*).

Quasi alla conclusione del suo ciclo la Camera Fascista desidera ripetere al suo Duce che essa continuerà a svolgere disciplinatamente il compito di collaborazione affidatoLe.

Qui, o fuori di qui, noi tutti quanti siamo; seguiteremo a servire fedelmente il Fascismo ed il suo ineguagliabile condottiero, Benito Mussolini. (*Vivissimi generali prolungati applausi — Grida reiterate di: Duce! Duce! — Nuove ardenti acclamazioni cui si associano le tribune*).

Camerati, Saluto al Duce! (*La Camera risponde a una voce: A noi!*).

Saluto al Presidente.

TRAPANI-LOMBARDO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne avete facoltà.

TRAPANI-LOMBARDO. Nel momento in cui la Camera sta per aggiornarsi, noi che abbiamo seguito i lavori parlamentari di queste ultime sedute e che abbiamo sempre più ammirato la diligenza, la passione e lo spirito patriottico con cui Voi, Presidente, li avete diretti, non possiamo separarci senza esprimerVi il nostro devoto omaggio, con gli auguri più fervidi che Voi, al cui nome sono legati splendidi episodi di patriottismo e di valore, possiate essere conservato a lungo alla Vostra famiglia e alla Patria, in una perenne giovinezza di spirito e di salute. (*Vivissimi generali prolungati applausi*). E Vi preghiamo, Eccellenza, di compiacervi di accogliere la espressione di questi nostri sentimenti sinceri, spontanei, sentiti, e Vi preghiamo altresì di far giungere al Duce magnifico, Fondatore dell'Impero, la espressione dei nostri sentimenti di profonda devozione, di piena dedizione a Lui, e di immensa ammirazione per la Sua diuturna fatica, e l'augurio che la Sua titanica opera si svolga sempre di trionfo in trionfo, per il bene della Patria e dell'umanità. (*Vivissimi generali prolungati applausi*).

Prima votazione segreta.

PRESIDENTE. Procediamo alla votazione segreta sui primi quattordici disegni di legge già approvati per alzata e seduta:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1937-X, n. 1757, che revoca il divieto di inquadramento sindacale delle Casse di risparmio e degli Enti equiparati; (1990)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 marzo 1938-XVI, n. 193, concernente l'acquisto, mediante espropriazione, della casa ove Alessandro Manzoni abitò in Milano; (2249)

Istituzione del Consiglio Nazionale delle Accademie presso la Reale Accademia d'Italia; (2273)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 aprile 1938-XVI, n. 376, che dichiara festa nazionale a tutti gli effetti civili il giorno 3 maggio 1938-XVI, e giorni festivi a tutti gli effetti civili il 5 e 9 maggio 1938-XVI, rispettivamente per la Campania, il Lazio e la Toscana; (2297)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 marzo 1938-XVI, n. 466, concernente proroghe ad alcune disposizioni riguardanti il personale militare della Regia aeronautica; (2298)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 marzo 1938-XVI, n. 481, col quale si regolarizza il trattamento economico del personale addetto alla Regia Scuola Archeologica Italiana in Atene; (2310)

Modificazione dell'articolo 6 del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XVI, n. 1513, relativo al riordinamento del Registro Italiano Navale ed Aeronautico; (2229)

Provvedimenti per il personale di macchina di navi mercantili; (2237)

Provvedimenti per la sistemazione dei compendi delle Aziende patrimoniali del Demanio dello Stato; (2246)

Norme per l'impianto ed il funzionamento delle centrali del latte; (2248)

Unificazione degli enti economici provinciali nel campo dell'agricoltura; (2226)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 marzo 1938-XVI, n. 406, contenente norme concernenti la decisione delle controversie sui cottimi nel campo dell'industria; (2296)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 459, che ha dato esecuzione al Trattato di amicizia, commercio e navigazione, con Protocollo finale e scambio di Note: atti stipulati in Bangkok, tra l'Italia ed il Siam, il 3 dicembre 1937; (2304)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 marzo 1938-XVI, n. 480, recante norme per l'attuazione del piano di risanamento del Rione Concezione e Porta Carini nella città di Palermo. (2306).

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione, ed invito gli onorevoli Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(Gli onorevoli Segretari numerano i voti).

Comunico alla Camera il risultato della votazione segreta sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1937-XV, n. 1757, che revoca il divieto di inquadramento sindacale delle Casse di risparmio e degli Enti equiparati: (1990)

Presenti e votanti.	300
Maggioranza	151
Voti favorevoli	300
Voti contrari	—

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 marzo 1938-XVI, n. 193, concernente l'acquisto, mediante espropriazione, della casa ove Alessandro Manzoni abitò in Milano: (2249)

Presenti e votanti.	300
Maggioranza	151
Voti favorevoli	299
Voti contrari	1

(La Camera approva).

Istituzione del Consiglio Nazionale delle Accademie presso la Reale Accademia d'Italia: (2273)

Presenti e votanti.	300
Maggioranza	151
Voti favorevoli	300
Voti contrari	—

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 aprile 1938-XVI, n. 376, che dichiara festa nazionale a tutti gli effetti civili il giorno 3 maggio 1938-XVI, e giorni festivi a tutti gli effetti civili il 5 e 9 maggio 1938 Anno XVI, rispettivamente per la Campania, il Lazio e la Toscana: (2297)

Presenti e votanti.	300
Maggioranza	151
Voti favorevoli	300
Voti contrari	—

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 marzo 1938-XVI, n. 466, concernente

proroghe ad alcune disposizioni riguardanti il personale militare della Regia aeronautica: (2298)

Presenti e votanti	300
Maggioranza	151
Voti favorevoli	299
Voti contrari	1

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 marzo 1938-XVI, n. 481, col quale si regolarizza il trattamento economico del personale addetto alla Regia scuola archeologica italiana in Atene: (2310)

Presenti e votanti	300
Maggioranza	151
Voti favorevoli	299
Voti contrari	1

(La Camera approva).

Modificazione dell'articolo 6 del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1513, relativo al riordinamento del Registro italiano navale ed aeronautico: (2229)

Presenti e votanti	300
Maggioranza	151
Voti favorevoli	300
Voti contrari	—

(La Camera approva).

Provvedimenti per il personale di macchina di navi mercantili: (2237)

Presenti e votanti	300
Maggioranza	151
Voti favorevoli	300
Voti contrari	—

(La Camera approva).

Provvedimenti per la sistemazione dei compensi delle Aziende patrimoniali del Demanio dello Stato: (2246)

Presenti e votanti	300
Maggioranza	151
Voti favorevoli	299
Voti contrari	1

(La Camera approva).

Norme per l'impianto ed il funzionamento delle centrali del latte: (2248)

Presenti e votanti	300
Maggioranza	151
Voti favorevoli	300
Voti contrari	—

(La Camera approva).

Unificazione degli enti economici provinciali nel campo dell'agricoltura: (2226)

Presenti e votanti	300
Maggioranza	151
Voti favorevoli	299
Voti contrari	1

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 marzo 1938-XVI, n. 406, contenente norme concernenti la decisione delle controversie sui cottimi nel campo dell'industria: (2296)

Presenti e votanti	300
Maggioranza	151
Voti favorevoli	300
Voti contrari	—

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 459, che ha dato esecuzione al Trattato di amicizia, commercio e navigazione, con Protocollo finale e scambio di Note: atti stipulati in Bangkok, tra l'Italia ed il Siam, il 3 dicembre 1937: (2304)

Presenti e votanti	300
Maggioranza	151
Voti favorevoli	300
Voti contrari	—

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 marzo 1938-XVI, n. 480, recante norme per l'attuazione del piano di risanamento del Rione Concezione e Porta Carini nella città di Palermo. (2306)

Presenti e votanti	300
Maggioranza	151
Voti favorevoli	299
Voti contrari	1

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Acerbo — Adinolfi — Agodi — Albertini — Alessandrini — Allegreni — Amato — Amicucci — Andreoli — Andriani — Angelini — Antonelli — Aprilis — Ardissoni — Arias — Arlotti — Arnoni — Ascenzi — Ascione — Asinari di S. Marzano — Asquini.

Baccarini — Baistrocchi — Baldi Giovanni — Baraldi — Barbaro — Barbiellini Amidei — Bardanzellu — Basile — Bergamaschi — Bernocco — Bertagna — Besozzi di Carnisio — Biagi — Bianchini — Bibolini — Bifani —

Biggini — Bilucaglia — Bisi — Bleiner — Boidi — Bolzon — Bombrini — Bonaccini — Bonardi — Bono — Borghese — Bottari Tommaso — Bresciani — Bruchi — Bruni — Buttafochi.

Caccese — Caffarelli — Calveti — Calza Bini — Cao di San Marco — Capialdi — Capoferri — Capri Cruciani — Caprino — Caradonna — Carapelle — Carlini — Carretto — Carusi — Casalini — Casilli — Castellino — Catalano — Ceci — Chiarelli — Chiarini — Chiesa — Chiurco — Cianetti — Ciardi — Ciarlantini — Cilento — Cingolani — Clavenzani — Cocca — Coceani — Colombati — Corni — Costamagna — Cristini — Cro.

Da Empoli — Dalla Bona — D'Annunzio — De Carli Felice — De Collibus — De Francis — Del Bufalo — Dentice di Frasso — De Regibus — Diaz — Di Giacomo — Di Marzo — Donegani — Donella — Donzelli — Durini. Ercole.

Fabbrici — Fani — Farinacci — Fassini — Felicioni — Fera — Feroldi Antonisi de Rosa — Ferragatta Gariboldi — Ferrario — Ferretti Giacomo — Ferretti Lando — Ferretti di Castelferretto — Fioretti Arnaldo — Fioretti Ermanno — Folliero — Formenton — Fossi Mario — Franco — Fregonara — Frignani.

Gaetani dell'Aquila d'Aragona — Galleni — Gangitano — Garbaccio — Garibaldi — Gastaldi — Gennaioli — Genovesi — Gervasio — Ghigi — Giannantonio — Gianturco — Giarratana — Giglioli — Giovannini — Giunta Francesco — Giunti Pietro — Gorini — Gorio — Gray — Guglielmotti — Guidi — Gusatti Bonsembiante — Guzzeloni.

Igliori.

Jannelli.

Klinger.

Labadessa — Landi — Lembo — Livoti — Locurcio — Lojacono — Lucchini — Lucentini — Lunelli.

Macarini Carmignani — Magini — Maghini — Malusardi — Manaresi — Mancini — Mantovani — Maracchi — Maraviglia — Marchi — Maresca di Serracapriola — Marinelli — Marini — Marquet — Martignoni — Masetti Enrico — Mazzetti Mario — Mendini — Mezzetti Nazzareno — Mezzi — Michelini di San Martino — Milani — Miori — Morelli Eugenio — Morelli Giuseppe — Moretti — Mori Nino — Morigi — Moro Aurelio — Morselli — Motolese — Motta — Muzzarini. Nannini — Natoli — Negrotto Cambiaso — Nicolato.

Oddo Vincenzo — Oggianu — Olmo — Oppo Cipriano Efsio — Orano — Orlandi — Orsolini Cencelli.

Pace Biagio — Pace Nicola Tommaso — Pagliani — Pala — Palermo — Panepinto — Panunzio — Paolini — Paoloni — Paolucci — Parisi Alessandro — Parisio Pietro — Parodi — Parolari — Pasini — Pasti — Pavoncelli — Pellizzari — Pentimalli — Perna — Pesenti Antonio — Pettini — Peverelli — Piccinato — Pierantoni — Pileri — Pirrone — Pocherra — Polverelli — Pottino di Capuano — Preti — Proserpio — Puppini — Putzolu.

Rabotti — Raffaeli — Redaelli — Riccardi — Ricchioni — Ricci Giorgio — Ridolfi — Rispoli — Rocca — Roncoroni — Rotigliano. Sacco — Sangiorgi — Savini — Scarfiotti — Schiassi — Sciarra — Scorza — Scotti — Serena — Serono — Serpieri — Sertoli — Silva — Spinelli Domenico — Spinelli Francesco — Spizzi — Steiner — Suppiej.

Tallarico — Tanzini — Tarabini — Tecchio — Tommaselli — Toselli — Trapani Lombardo — Tredici — Trigona — Tringali Casanuova — Tullio — Tumedei.

Ungaro — Urso — Usai.

Valery — Varzi — Vaselli — Vecchini Aldo — Vecchioni — Velo — Verdi — Verga — Vezzani — Viale — Vidau — Vignati — Vinci — Visco — Volpe.

Zingali.

Sono in congedo:

Borriello.

Cempini Meazzuoli — Coselschi.

Griffey.

Lualdi — Luzzati.

Madia.

Sono ammalati:

Baragiola.

Foschini.

Lai.

Marcucci.

Pinchetti.

Assenti per ufficio pubblico:

Aghemo — Anitori — Arcidiacono.

Begnotti — Beelli — Bonfatti — Buronzo.

Crollalanza.

Del Croix — Di Belsito Parodi Giusino.

Fancello — Fantucci.

Giordani.

La Rocca.

Maffezzoli — Maraini — Melchiori — Moncada di Paternò.

Orsi.

Racheli — Redenti — Rossi.

Sansanelli.

Vecchini Rodolfo.

Seconda votazione segreta.

PRESIDENTE. Procediamo ora alla votazione segreta sui seguenti altri disegni di legge già approvati per alzata e seduta:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 marzo 1938-XVI, n. 465, recante norme relative ai piani particolareggiati ed ai progetti esecutivi del piano regolatore di Roma e dell'Esposizione del 1941; (2307)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 marzo 1938-XVI, n. 279, recante provvedimenti per la lotta contro le cocciniglie degli agrumi nella campagna agraria 1938; (2308)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 marzo 1938-XVI, n. 503, recante modificazioni al Regio decreto 15 dicembre 1936-XV, n. 2276, sulla assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali; (2313)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 marzo 1938-XVI, n. 278, recante provvedimenti per la lotta contro il mal secco degli agrumi in Sicilia nella campagna agraria 1937-38; (2309)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 450, relativo alla posizione di ruolo degli Ammiragli di squadra designati di armata; (2311)

Limitazione dell'impiego dei metalli d'importazione; (2312)

Inquadramento sindacale degli Enti di diritto pubblico svolgenti attività economiche; (2314)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 502, che rinnova il premio di navigazione per le annate 1937 e 1938; (2315)

Approvazione del contratto in data 3 marzo 1938-XVI, riguardante la sistemazione dei rapporti tra lo Stato e la signora Porta vedova Zanvettori, relativamente alla Rocca di Gradara; (2316)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 aprile 1938-XVI, n. 482, concernente la prescrizione, come requisito essenziale per la nomina ad amministratore dei comuni e delle provincie, dello stato di coniugato o di vedovo con prole; (2305)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 febbraio 1938-XVI, n. 246, recante « Disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni »; (2280)

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936-XIV al 30 giugno 1937-XV. (2126)

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione, ed invito gli onorevoli Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(Gli onorevoli Segretari numerano i voti).

Comunico alla Camera il risultato della votazione segreta sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 marzo 1938-XVI, n. 465, recante norme relative ai piani particolareggiati ed ai progetti esecutivi del piano regolatore di Roma e dell'Esposizione del 1941: (2307)

Presenti e votanti.	296
Maggioranza	149
Voti favorevoli	294
Voti contrari	2

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 marzo 1938-XVI, n. 279, recante provvedimenti per la lotta contro le cocciniglie degli agrumi nella campagna agraria 1938: (2308)

Presenti e votanti.	296
Maggioranza	149
Voti favorevoli	296
Voti contrari	—

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 marzo 1938-XVI, n. 503, recante modificazione al Regio decreto 15 dicembre 1936-XV, n. 2276, sulla assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali: (2313)

Presenti e votanti.	296
Maggioranza	149
Voti favorevoli	296
Voti contrari	—

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 marzo 1938-XVI, n. 278, recante provvedimenti per la lotta contro il mal secco

degli agrumi in Sicilia nella campagna agraria 1937-38: (2309)

Presenti e votanti.	296
Maggioranza	149
Voti favorevoli	295
Voti contrari	1

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 450, relativo alla posizione di ruolo degli Ammiragli di squadra designati di armata: (2311)

Presenti e votanti.	296
Maggioranza	149
Voti favorevoli	296
Voti contrari	—

(La Camera approva).

Limitazione dell'impiego dei metalli d'importazione: (2312)

Presenti e votanti.	296
Maggioranza	149
Voti favorevoli	296
Voti contrari	—

(La Camera approva).

Inquadramento sindacale degli Enti di diritto pubblico svolgenti attività economiche: (2314)

Presenti e votanti.	296
Maggioranza	149
Voti favorevoli	296
Voti contrari	—

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 502, che rinnova il premio di navigazione per le annate 1937 e 1938: (2315)

Presenti e votanti.	296
Maggioranza	149
Voti favorevoli	296
Voti contrari	—

(La Camera approva).

Approvazione del contratto in data 3 marzo 1938-XVI, riguardante la sistemazione dei rapporti tra lo Stato e la signora Porta vedova Zanvettori, relativamente alla Rocca di Gradara: (2316)

Presenti e votanti.	296
Maggioranza	149
Voti favorevoli	295
Voti contrari	1

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 aprile 1938-XVI, n. 482, concer-

nente la prescrizione, come requisito essenziale, per la nomina ad amministratore dei comuni e delle provincie, dello stato di coniugato o di vedovo con prole: (2305)

Presenti e votanti.	296
Maggioranza	149
Voti favorevoli	295
Voti contrari	1

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 febbraio 1938-XVI, n. 246, recante: « Disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni »: (2280)

Presenti e votanti.	296
Maggioranza	149
Voti favorevoli	296
Voti contrari	—

(La Camera approva).

Rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1936-XIV, al 30 giugno 1937-XV: (2126)

Presenti e votanti.	296
Maggioranza	149
Voti favorevoli	296
Voti contrari	—

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Acerbo — Adinolfi — Agodi — Albertini — Alessandrini — Allegreni — Amato — Amicucci — Andreoli — Andriani — Angelini — Antonelli — Aprilis — Ardissoni — Arias — Arlotti — Arnoni — Ascenzi — Ascione — Asinari di S. Marzano — Asquini.

Baccarini — Baistrocchi — Baldi Giovanni — Baraldi — Barbaro — Barbiellini Amidei — Bardanzellu — Basile — Bergamaschi — Bernocco — Bertagna — Besozzi di Carnisio — Biagi — Bianchini — Bibolini — Bifani — Biggini — Bilucaglia — Bisi — Bleiner — Boidi — Bolzon — Bombrini — Bonaccini — Bonardi — Bono — Borghese — Bottari Tommaso — Bresciani — Bruchi — Bruni — Buttafochi.

Caccese — Caffarelli — Calvetti — Calza Bini — Cao di San Marco — Capialdi — Capoferri — Capri Cruciani — Caprino — Caradonna — Carapelle — Carlini — Carretto — Carusi — Casalini — Casilli — Castellino — Catalano — Ceci — Chiarelli — Chiarini — Chiesa — Chiurco — Cianetti — Ciardi — Ciarlantini — Cilento — Cingolani — Clavenzani — Cocca — Coceani — Colombati — Corni — Costamagna — Cristini — Cro.

Da Empoli — Dalla Bona — D'Annunzio — De Carli Felice — De Collibus — De Fran-

cisci — Del Bufalo — Dentice di Frasso — De Regibus — Diaz — Di Giacomo — Di Marzo — Donegani — Donella — Donzelli — Durini.

Ercole.

Fabbrici — Fani — Farinacci — Fassini — Felicioni — Fera — Feroldi Antonisi de Rosa — Ferragatta Gariboldi — Ferrario — Ferretti Giacomo — Ferretti Lando — Ferretti di Castelferretto — Fioretti Arnaldo — Fioretti Ermanno — Folliero — Formenton — Fossi Mario — Franco — Fregonara.

Gaetani dell'Aquila d'Aragona — Galleni — Gangitano — Garbaccio — Garibaldi — Gastaldi — Gennaioli — Genovesi — Gervasio — Ghigi — Giannantonio — Giannurco — Giarratana — Giglioli — Giovannini — Giunta Francesco — Giunti Pietro — Gorini — Gorio — Gray — Guglielmotti — Guidi — Gusatti Bonsembiante — Guzzeloni.

Klinger.

Labadessa — Landi — Lembo — Livoti — Locurcio — Lojacono — Lucchini — Lucchini — Lunelli.

Macarini Carmignani — Magini — Maggini — Malusardi — Manaresi — Mancini — Mantovani — Maracchi — Maraviglia — Marchi — Maresca di Serracapriola — Marinelli — Marini — Marquet — Martignoni — Masetti Enrico — Mazzetti Mario — Mendini — Mezzetti Nazzareno — Mezzi — Michelini di San Martino — Milani — Miori — Morelli Eugenio — Morelli Giuseppe — Moretti — Mori Nino — Morigi — Moro Aurelio — Morselli — Motolese — Motta — Muzzarini.

Nannini — Natoli — Negrotto Cambiaso — Nicolato.

Oddo Vincenzo — Oggianu — Olmo — Oppo Cipriano Efsio — Orano — Orlandi — Orsolini Cencelli.

Pace Biagio — Pace Nicola Tommaso — Pagliani — Pala — Palermo — Panepinto — Panunzio — Paolini — Paoloni — Paolucci — Parisi Alessandro — Parisio Pietro — Parodi — Parolari — Pasini — Pasti — Pavoncelli — Pellizzari — Pentimalli — Perna — Pesenti Antonio — Pettini — Peverelli — Piccinato — Pierantoni — Pileri — Pirrone — Pocherra — Polverelli — Pottino di Capuano — Preti — Proserpio — Puppini — Putzolu.

Rabotti — Raffaeli — Redaelli — Riccardi — Ricchioni — Ricci Giorgio — Ridolfi — Rispoli — Rocca — Roncoroni — Rotigliano.

Sacco — Sangiorgi — Savini — Scarfiotti — Schiassi — Sciarra — Scorza — Scotti —

Serena — Serono — Serpieri — Sertoli — Silva — Spinelli Domenico — Spinelli Francesco — Spizzi — Steiner — Suppiej.

Tallarico — Tanzini — Tarabini — Turchio — Tommaselli — Toselli — Trapani-Lombardo — Tredici — Trigona — Tringali Casanuova — Tullio — Tumedei.

Ungaro — Urso — Usai.

Valery — Varzi — Vaselli — Vecchini Aldo — Vecchioni — Velo — Verdi — Verga — Vezzani — Viale — Vidau — Vignati — Vinci — Visco — Volpe.

Sono in congedo:

Borriello.

Cempini Meazzuoli — Coselschi.

Griffey.

Lualdi — Luzzati.

Madia.

Sono ammalati:

Baragiola.

Foschini.

Lai.

Marcucci.

Pinchetti.

Assenti per ufficio pubblico:

Aghemo — Anitori — Arcidiacono.

Begnotti — Belelli — Bonfatti — Buronzo.

Crollalanza.

Del Croix — Di Belsito Parodi Giusino.

Fancello — Fantucci.

Giordani.

La Rocca.

Maffezzoli — Maraini — Melchiori —

Moncada di Paternò.

Orsi.

Racheli — Redenti — Rossi.

Sansanelli.

Vecchini Rodolfo.

Proroga dei lavori parlamentari.

PRESIDENTE. Onorevoli Camerati. Essendo esaurito l'ordine del giorno, avverto che la Camera sarà convocata a domicilio. Buon viaggio e buona salute!

La seduta termina alle 19,20.

(Quando il Presidente lascia il Suo seggio è salutato da prolungate acclamazioni che lo accompagnano fino alla Sua uscita dall'Aula).

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI

DOTT. ALBERTO GIUGANINO

